

Rassegna Stampa

14/01/2013



RASSEGNA STAMPA

Pag.	Data Articolo	Testata	Titolo
ATTIVITA' ECONOMICHE			
5	14/01/2013	IL MATTINO	clicca qui per visualizzare l'articolo IL RAPPORTO UNIMPRESA «BANCHE, A FAMIGLIE E IMPRESE 50 MILIARDI DI PRESTITI IN MENO»
6	14/01/2013	IL TEMPO	clicca qui per visualizzare l'articolo RAPPORTO UNIMPRESA PIÙ PRESTITI AGLI ENTI LOCALI CHE ALLE FAMIGLIE
POLIZIA MUNICIPALE			
7	14/01/2013	IL SOLE 24 ORE	clicca qui per visualizzare l'articolo E' SEMPRE REATO CIRCOLARE SPROVVISTI DEL TITOLO GIUSTO
SICUREZZA STRADALE			
8	14/01/2013	IL SOLE 24 ORE	clicca qui per visualizzare l'articolo RETYLING EUROPEO PER LE PATENTI
10	14/01/2013	IL SOLE 24 ORE	clicca qui per visualizzare l'articolo IN ARRIVO I TEST PER I PUNTI E LE RISTAMPE AL RINNOVO
11	14/01/2013	ITALIA OGGI	clicca qui per visualizzare l'articolo LA PATENTE RINNOVA LA SUA VESTE
13	14/01/2013	ITALIA OGGI	clicca qui per visualizzare l'articolo INIBIZIONE ALLA GUIDA, SEMPLIFICATE LE COMUNICAZIONI INFRAUE
14	14/01/2013	ITALIA OGGI	clicca qui per visualizzare l'articolo SANZIONI VARIABILI SE IL DOCUMENTO MANCA O È DIVERSO DAL PREVISTO
15	14/01/2013	ITALIA OGGI	clicca qui per visualizzare l'articolo CORSO DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE AD ACCESSO LIBERO
16	14/01/2013	LA CITTA'	clicca qui per visualizzare l'articolo L'ELETTRICA PUO' VINCERE LA SFIDA
GESTIONE DEL TERRITORIO			
17	14/01/2013	IL SOLE 24 ORE	clicca qui per visualizzare l'articolo UN CATASTO VECCHIO CHE MOLTIPLICA LE DISPARITA'
18	14/01/2013	IL SOLE 24 ORE	clicca qui per visualizzare l'articolo PIANO CASA, PIU' TEMPO IN CAMPANIA E PIEMONTE
LAVORO PUBBLICO			
19	14/01/2013	IL SOLE 24 ORE	clicca qui per visualizzare l'articolo STIPENDI PA, 3 MILIARDI DI TAGLI
SVILUPPO ORGANIZZATIVO			
21	14/01/2013	LA STAMPA	clicca qui per visualizzare l'articolo INCHIESTA LE INCOGNITE DEL FISCO REDDITOMETRO AL VIA E DA MARZO ARRIVA UNA NUOVA STRETTA

RASSEGNA STAMPA

Pag.	Data Articolo	Testata Titolo
SEMPLIFICAZIONE		
22	14/01/2013	IL SOLE 24 ORE clicca qui per visualizzare l'articolo NUOVI ONERI SOLO CON TARIFFARIO
23	14/01/2013	IL SOLE 24 ORE clicca qui per visualizzare l'articolo ORA E' NECESSARIA LA FORMAZIONE
24	14/01/2013	IL SOLE 24 ORE clicca qui per visualizzare l'articolo EFFETTO LIQUIDITA' CON I PAGAMENTI A 60 GIORNI
25	14/01/2013	IL SOLE 24 ORE clicca qui per visualizzare l'articolo CON LA STABILIZZAZIONE VANTAGGI PER TUTTO IL SISTEMA
TRIBUTI		
26	14/01/2013	IL GOLFO clicca qui per visualizzare l'articolo TARES, ARRIVA IN CAMPANIA UN 2013 DA PAURA
27	14/01/2013	IL SOLE 24 ORE clicca qui per visualizzare l'articolo PRIMA CASA AFFITTI IMPRESE: COSI' L'IMU DIVENTA PIU' EQUA
28	14/01/2013	IL SOLE 24 ORE clicca qui per visualizzare l'articolo L'ANALISI DELLE MODIFICHE
30	14/01/2013	IL SOLE 24 ORE clicca qui per visualizzare l'articolo IL CONTO SALATO DEL FISCO SUL MATTONE
31	14/01/2013	IL SOLE 24 ORE clicca qui per visualizzare l'articolo DENUNCIA IMU CON LE REGOLE LOCALI
33	14/01/2013	IL SOLE 24 ORE clicca qui per visualizzare l'articolo SCONTI COMUNALI A RISCHIO IN CASO DI IRREGOLARITA'
34	14/01/2013	IL SOLE 24 ORE clicca qui per visualizzare l'articolo CONTROLLO INCROCIATO SULLE DELIBERE
35	14/01/2013	IL SOLE 24 ORE clicca qui per visualizzare l'articolo UTENZE NON DOMESTICHE RIVOLUZIONATE DALLA TARES
ENERGIA		
36	14/01/2013	IL SOLE 24 ORE clicca qui per visualizzare l'articolo PER LA PA PREMIATE LE COIBENTAZIONI
ENTI LOCALI		
37	14/01/2013	ITALIA OGGI clicca qui per visualizzare l'articolo TAGLI DI SPESA APPARENTI
39	14/01/2013	ITALIA OGGI clicca qui per visualizzare l'articolo RIFORME DELLA P.A., ANDAMENTO LENTO
OPINIONI & COMMENTI		
41	14/01/2013	LA REPUBBLICA AFFARI E FINANZA clicca qui per visualizzare l'articolo OTTO MILIARDI UE RECUPERATI IL TRAMPOLINO DI BARCA

RASSEGNA STAMPA

Pag.	Data Articolo	Testata Titolo
ECONOMIA		
42	14/01/2013	IL SOLE 24 ORE FRODI AL BILANCIO UE, IN DIECI ANNI SOTTRATTO UN MILIARDO DI EURO clicca qui per visualizzare l'articolo
44	14/01/2013	ITALIA OGGI START UP INNOVATIVE, ESTESA LA PLATEA DEI BENEFICIARI clicca qui per visualizzare l'articolo
46	14/01/2013	ITALIA OGGI NON MANCANO AIUTI REGIONALI PER GLI INVESTIMENTI clicca qui per visualizzare l'articolo
AMBIENTE		
47	14/01/2013	ITALIA OGGI UN MUD PER TUTTI. O QUASI clicca qui per visualizzare l'articolo
48	14/01/2013	ITALIA OGGI CHI DEVE FARE COSA ENTRO IL 30 APRILE 2013 clicca qui per visualizzare l'articolo
49	14/01/2013	ITALIA OGGI DAI CAMPI RELATIVI AI CODICI ISTAT ALL'INVIO TELEMATICO: COSA CAMBIA clicca qui per visualizzare l'articolo

Il rapporto Unimpresa

«Banche, a famiglie e imprese 50 miliardi di prestiti in meno»

Ma il credito alla pubblica amministrazione sale di oltre 3 miliardi

Alessandra Chello

Della serie: arrangiatevi. Sì insomma, se non fate parte del mondo della pubblica amministrazione, dimenticatevi di entrare nelle grazie e nelle linee di credito delle banche italiane. Imprese e famiglie ne sono la prova vivente: tra novembre 2011 e lo stesso mese del 2012 si sono viste tagliare quasi 50 miliardi di euro. E così, dopo aver vinto la lotteria della Bce che periodicamente gli presta paccate di denaro a tassi ridicoli, gli istituti di casa nostra anziché finanziare l'economia reale, preferiscono puntare sul cavallo dello Stato. Un cavallo lento ma sicuro. Già, perché se Regioni e Comuni sono tra i peggiori pagatori in termini di velocità, è pur vero che aziende e lavoratori sono molto più vulnerabili alle bordate della recessione. Come dire, con le aziende che possono fallire da un momento all'altro, il rischio per la banca è molto più elevato rispetto a quello che avrebbe con una qualsiasi Provincia. Un teorema spietato nel nome della garanzia che ha infoltito rapidamente l'esercito delle saracinesche chiuse:

Sforbiciata
Il giro di vite
sulle
erogazioni
riguarda
anche
la linea per
i consumi

nei primi sei mesi dello scorso anno quasi 35 imprese hanno gettato la spugna. Quanto alle famiglie in tre anni, secondo le ultime rilevazioni della Cgia, l'indebitamento medio è aumentato del 36,4%. A conti fatti 20mila euro per nucleo.

Tornando alle banche - come spiega il Centro studi Unimpresa nel suo ultimo report - su oltre 200 miliardi presi dalla Banca centrale, una buona parte è stata investita in titoli di Stato italiani: lo stock di Bot e Btp è infatti aumentato di circa 140 miliardi. I finanziamenti alla pubblica amministrazione, sono aumentati di 3,1 miliardi, passando da quota 1.982,5 a 1.985,6 (+0,16%); quelli alle imprese

sono crollati di 40,8 miliardi (-4,47%); mentre quelli alle famiglie sono diminuiti di 7,3 miliardi, scendendo da 618,5 a 611,1.

Non solo. Intorno alle famiglie è stata fatta terra bruciata. La stretta ha riguardato tutti i tipi di finanziamento: credito al consumo (-3,8 miliardi, -6,06%), mutui (-1,1 miliardi, -0,33%), altri prestiti (-2,2 miliardi, -1,21%). Risultato: prestiti alle aziende e alle famiglie in picchiata di 48,2 miliardi passando da 1.533,3 a 1.485,1 miliardi (-3,15%).

In questo stesso periodo, sostiene Unimpresa, le banche italiane hanno potuto approfittare delle operazioni di finanziamento a lungo termine azionate dalla Bce grazie alle quali hanno acquistato liquidità in più per 201,7 miliardi al tasso fisso dell'1% assicurato dall'Eurotower. Questo tipo di liquidità è passata dai 69,9 miliardi di novembre 2011 ai 271,6 di novembre 2012, facendo segnare un incremento del 288,69%. Denaro che gli istituti del Paese hanno investito quasi interamente in Bot, Btp e altri titoli pubblici italiani. «Una fotografia che certifica come è nata la stretta al credito per imprese e famiglie - osserva il presidente di Unimpresa, Paolo Longobardi - e proprio il credito deve essere, insieme con un piano per ridurre il peso del fisco, il primo punto su cui deve intervenire il nuovo governo. È evidente che proprio in banca si è inceppato l'ingranaggio principale per sostenere la ripresa dell'economia: da una parte non viene sostenuta la piccola liquidità dell'impresa, che corre il rischio così di non poter onorare i pagamenti coi fornitori e di non pagare gli stipendi; dall'altra non viene concesso denaro alle famiglie e così si bloccano i consumi». Secondo Longobardi «è dunque sorprendente che si assicuri sostegno solo alla pubblica amministrazione, continuando a tagliare drasticamente le linee di credito a imprese e famiglie, in un momento così drammatico per l'economia italiana».

Rapporto Unimpresa

Più prestiti agli enti locali che alle famiglie

Banche Con la crisi i crediti all'economia reale si sono ridotti di 50 miliardi in un anno. I finanziamenti alla pubblica amministrazione sono invece aumentati di 3,1 miliardi

Laura Della Pasqua

l.dellapasqua@iltempo.it

■ Banche generose con la pubblica amministrazione e gli enti locali ma averse con famiglie e imprese. Il che in numero si traduce in quasi 50 miliardi di euro in meno di prestiti all'economia reale. E questo a fronte di oltre 200 miliardi presi dalla Banca centrale europea a tassi particolarmente bassi e in buona parte investiti in titoli di Stato italiani: lo stock di Bot e Btp è infatti aumentato di circa 140 miliardi. Questo il bilancio per le banche italiane in un anno di crisi - da novembre 2011 a novembre 2012, che coincide con la presenza del Governo tecnico alla guida del Paese, elaborato dal Centro studi Unimpresa.

Mentre riducevano i crediti alla cosiddetta economia reale, gli istituti hanno continuato a sostenere la pubblica amministrazione (cioè Stato, regioni, province e comuni): in una situazione generale di rubinetti chiusi «allo sportello», solo i prestiti alla Pa sono aumentati. Nel dettaglio, i finanziamenti alla pubblica amministrazione sono aumentati di 3,1 miliardi passando da 1.982,5 a 1.985,6 miliardi (+0,16%); quelli alle imprese sono crollati di 40,8 miliardi calando da 914,8 a 873,9 (-4,47%); mentre quelli alle famiglie sono diminuiti di 7,3 miliardi scendendo da 618,5 a 611,1 miliardi (-1,19%).

In particolare, sul versante famiglie, va registrato una stretta su tutti i tipi di finanziamento: credito al consumo (-3,8 miliardi, -6,06%), mutui (-1,1 miliardi, -0,33%), altri prestiti (-2,2 miliardi, -1,21%). Complessivamente, i prestiti alle imprese e alle famiglie sono scesi in picchiata di 48,2 miliardi di euro, passando da 1.533,3 a 1.485,1 miliardi (-3,15%).

In questo stesso periodo, le banche italiane hanno potuto approfittare delle operazioni

di finanziamento a lungo termine azionate dalla Banca centrale europea (Ltro, long term refinancing operation) grazie alle quali hanno «acquistato» liquidità in più per 201,7 miliardi di euro al tasso fisso dell'1% assicurato dall'Eurotower. Operazioni particolarmente vantaggiose. Questo tipo di liquidità, infatti, è passata dai 69,9 miliardi di novembre 2011 ai 271,6 miliardi di novembre 2012 facendo segnare un incremento del 288,69%. Denaro che gli istituti del Paese hanno investito quasi interamente in Bot, Btp e altri titoli pubblici italiani: gli asset di obbligazioni pubbliche del Tesoro in mano alle banche italiane sono passati da 204,5 a 344,3 miliardi (+68,36%) con un'impennata di 139,8 miliardi. «Una fotografia che certifica come è nata la stretta al credito per imprese e famiglie - osserva il presidente di Unimpresa, Paolo Longobardi - e proprio il credito deve essere, insieme con un piano per ridurre il peso del fisco, il primo punto su cui deve intervenire il nuovo Governo nella prossima legislatura. È evidente che proprio in banca si è inceppato l'ingranaggio principale per sostenere la ripresa dell'economia: da una parte non viene sostenuta la piccola liquidità dell'impresa, che corre il rischio così di non poter onorare i pagamenti coi fornitori e, soprattutto, di non pagare gli stipendi ai lavoratori; dall'altra non viene concesso denaro alle famiglie e così si bloccano i consumi».

Secondo Longobardi «è sorprendente e anche sconcertante che si assicuri sostegno solo alla pubblica amministrazione, continuando a tagliare drasticamente le linee di credito a imprese e famiglie, in un momento così drammatico per l'economia italiana».

Le sanzioni. Si rischia la confisca immediata

È sempre reato circolare sprovvisti del «titolo» giusto

Silvio Scotti

Le nuove regole sulla patente cambiano anche le sanzioni per chi si mette al volante senza aver conseguito la licenza. La violazione resta uno dei pochi reati presenti nel Codice della strada. Ma diventa applicabile in un maggior numero di casi, superando anche le difficoltà interpretative legate al trattamento frammentario contenuto nelle regole precedenti. Novità anche per le licenze di guida estere.

Il reato di guida senza patente è punito con l'ammenda da 2.257 a 9.032 euro e il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. In caso di recidiva, c'è un forte inasprimento: confisca del veicolo e, nella recidiva entro l'arco di due anni, si aggiunge la pena dell'arresto fino a un anno. Laddove fermo o confisca non fossero possibili (per esempio perché il veicolo appartiene a un soggetto estraneo al reato), si applica la sospensione della patente eventualmente posseduta dal condannato, per un periodo da tre a 12 mesi.

Dal 19 gennaio, sanzioni penali anche per la guida di ciclomotore senza patente AM. Invece della semplice violazione amministrativa, si procederà alla denuncia del conducente, che dovrà essere giudicato dal Tribunale in composizione monocratica. Il veicolo inoltre verrà confiscato già in sede di prima violazione (articolo 213, nuovo comma 2-sexies del Codice). Tuttavia, nella fase di prima applicazione, sarà necessario tenere nel debito conto le disposizioni transitorie contenute all'articolo 25 del Dlg 59/11, che fa salvi i diritti acquisiti dai titolari di Cigo di patenti rilasciate anteriormente alla modifica.

Incrociando poi il nuovo testo degli articoli 116 e 125 del Codice, essendo stata abroga-

ta la vecchia ipotesi di guida con patente di categoria diversa (che costituiva un mero illecito amministrativo), la ricostruzione del sistema comporta che laddove si guidi un veicolo di categoria diversa rispetto alla patente posseduta, si ricada a pieno titolo nel reato contravvenzionale, quindi si applicano anche in questo caso le sanzioni penali descritte sopra. nello stesso ambito di categoria (per esempio, se chi ha una patente A1 guida un veicolo che richiede la A2), la regola subisce una notevole eccezione nel caso in cui l'ipotesi sia riferibile a patenti che rientrano alla medesima categoria: secondo il comma 15-bis dell'articolo 116, si applicherà una sanzione da mille a 4 mila euro, con la sospensione della patente posseduta da quattro a otto mesi.

Il legislatore interviene anche sulla patenti di guida straniere, sulla cui validità e relativo trattamento sanzionatorio si sono succedute nel tempo diverse soluzioni giuridiche, non sempre chiarissime e univoche. Il nuovo testo dell'articolo 135, per patenti rilasciate da Stati non appartenenti alla Ue o allo Spazio economico europeo, stabilisce che rientri nella contravvenzione di guida senza patente la circolazione in violazione del provvedimento prefettizio di inibizione alla guida sul territorio italiano, emesso dopo violazioni che comportano la revoca della patente.

Altra ipotesi punita penalmente come guida senza patente, riferibile alle licenze di guida extra-See o, è costituita dalla guida di veicoli oltre un anno dall'acquisizione della residenza in Italia, con una patente scaduta di validità.

Per quanto riguarda le patenti rilasciate da un Paese extra-Ue ed extra-See, si appli-

cherà esclusivamente la contravvenzione per guida senza patente nel caso di provvedimenti di inibizione alla guida adottati dalla competente prefettura (prefettura del luogo della commessa violazione). Il provvedimento di inibizione alla guida sul territorio italiano avrà durate predeterminate legislativamente: due anni nel caso di violazioni alla circolazione stradale che comportino la revoca della patente o tre anni nel caso di revoca derivante da guida in stato di ebbrezza o sotto l'influsso di sostanze stupefacenti.

Le novità del 2013

CODICE DELLA STRADA

Le modifiche

Ridefiniti tutti i tipi di licenze, i requisiti per ottenerle e i veicoli per cui sono valide

Cambia l'abilitazione

Per passare da una categoria a un'altra servirà un esame, fatti salvi i diritti acquisiti

Restyling europeo per le patenti

Per i motorini debutta la «Am» al posto del Certificato di idoneità alla guida

Rossella Cadeo
Maurizio Caprino

Nuove categorie di patente, nuovi requisiti per ottenerle, nuove sanzioni. E anche veste grafica un po' diversa. Ma questa è solo una sintesi: quella che parte da sabato prossimo è una rivoluzione silenziosa delle licenze di guida. La detta la Ue, con le sue due ultime direttive (la 2006/126 e la 2009/113), di cui ha fissato l'entrata in vigore appunto il 19 gennaio.

Per dare un'idea, basta dire che per il recepimento delle direttive in Italia non è bastato un corposo decreto legislativo di un anno e mezzo fa (Dlgs 59/11): la norma modifica tanti articoli del Codice della strada da creare problemi di coordinamento. Per rimediare, c'è voluto un decreto correttivo, approvato *in extremis* dal Consiglio dei ministri a fine dicembre.

Premesso che chi ha una licenza di guida rilasciata fino al 18 gennaio può continuare a guidare i veicoli per i quali è già autorizzato (sono i diritti acquisiti), per le nuove patenti la maggior parte delle novità sta nelle nuove categorie. In sostanza, viene creata *ex novo* la AM per motorini e microcar e le altre vengono affiancate da sottocategorie che consentono la guida solo di una parte dei veicoli consentiti a chi ha la licenza relativa a tutta la categoria: la A per le moto aveva già la A1 e ora si aggiunge la A2, mentre la B (per auto), la C (per camion) e la D (per autobus) avranno anche la B1, la C1 e la D1. Per passare da una sottocategoria a quella superiore o alla patente per tutta la categoria occorre sempre un esame (probabilmente solo pratico): non basta più aver maturato l'età, salvo per chi ha i diritti acquisiti.

La AM in pratica rimpiazza i "patentini" (i Cig, certificati di idoneità alla guida, introdotti nel 2003). Quindi gli esami diventano uguali a quelli per la patente A e, soprattutto, diventano applicabili anche le decurtazioni di punteggio se si commettono le infrazioni che le prevedono. L'età minima resta 14 anni. Ma attenti alla guida all'estero: è consentita solo dai 16

anni. Chi ha un Cig può utilizzarlo fino alla naturale scadenza, quando dovrà sottoporsi alla normale visita medica e se lo vedrà sostituire con la patente AM; in caso di furto, smarrimento, distruzione o deterioramento, si riceverà una patente AM con la stessa scadenza del Cig sostituito.

La patente A1 resta conseguibile a 16 anni e valida per moto e sidecar con motore di potenza massima di 11 kilowatt, di cilindrata non oltre i 125 centimetri cubi. Si aggiunge un limite nel rapporto potenza/peso massimo: 0,1 kW/kg. Sui tricicli, la potenza non può superare i 15 kW.

La nuova patente A2 può essere presa a 18 anni e consente di arrivare a 35 kW e a un rapporto potenza/peso di 0,2 kW/kg, per i motocicli che non derivano da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima.

Per la patente A come la conosciamo oggi, bisogna aspettare i 20 anni, ma solo se si ha già la A2 da almeno due anni. Inoltre, i tricicli con più di 15 kW si potranno guidare solo dai 21 anni. Chi vorrà prenderla senza aver prima conseguito la A2 dovrà attendere i 24 anni.

Altra nuova patente è la B1, che si può prendere a 16 anni e, oltre ad "assorbire" la AM (e non anche la A1), abilita a guidare quadricicli non leggeri ma di potenza fino a 15 kW e massa a vuoto che non superi i 400 kg (550 per i veicoli merci), escludendo dal conteggio le batterie se il veicolo è elettrico.

Anche per la B cambia qualcosa: "assorbe" sempre solo la AM, mentre abilita a guidare i veicoli della B1 e i tricicli oltre i 15 kW solo in Italia (i tricicli solo dai 21 anni); quelli della B1 si possono guidare solo nello Spazio economico europeo (che comprende la Ue più Norvegia, Islanda e Liechtenstein). Novità anche per il traino dei rimorchi, che vengono incontrati soprattutto a chi ha vetture pesanti come i Suv: il limite dei 750 kg per la massa massima autorizzata può essere superato, a patto che la somma con quella del veicolo non superi i 4.250 kg e comunque se si

va oltre i 3.500 occorre una prova pratica di abilitazione. Per superare i 4.250 kg occorre la BE, con la quale il rimorchio non può però superare i 3.500 kg.

Per i mezzi pesanti, debuttano le patenti C1 e D1. In sostanza, hanno lo stesso valore delle attuali C e D prese rispettivamente a 18 e 21 anni, cioè abilitano fino a una massa massima fino a 7.500 kg. E infatti la C1 e la D1 si possono conseguire a 18 e 21 anni, mentre la C e la D "piene" diventano conseguibili solo a 21 e 24. Più complesso l'intreccio con la carta di qualificazione professionale, per la quale si attendono chiarimenti ministeriali.

Da sabato 19 l'allineamento alla direttiva Ue

1 LE NOVITÀ



Patentino ciclomotori

Debutta la categoria «Am» per la guida di ciclomotori a 2 o 3 ruote e dei quadricicli leggeri. Valido il vecchio Cig nella fase transitoria

Formazione

I corsi per il conseguimento del patentino non saranno più organizzati dalle scuole, in quanto non finalizzati al conseguimento della «Am»

Aggiornamento del documento

Sparirà il tagliando adesivo in caso di cambio della residenza

«Sottocategoria»

Si ampliano i casi sanzionati come illeciti penali per guida senza patente. Per la guida con patente

«di sottocategoria» sospensione e sanzione amministrativa da mille a 4mila euro

Stranieri

In caso di violazione con patente estera, scatteranno l'interdizione o la revoca del diritto di guidare (invece che della patente come succede ora)

«Scheda» rivista

Il nuovo modello avrà maggiori caratteristiche di sicurezza e potrà contenere un microchip

3 LA GERARCHIA

Quali patenti possono essere valide per guidare i veicoli la cui guida è abilitata da altre categorie di patenti

Le patenti di categoria	abilitano anche alle categorie:
Qualsiasi categoria	AM
A2	A1
A	A1 A2
B	B1 Tricicli fino a 15 kW*
C	C1
D	D1
C1E - CE D1E - DE	BE
CE	DE**
CE DE	C1E D1E

*età titolare: almeno 21 anni

** titolare in possesso di patente D

2 LA «AM»: I VEICOLI CHE ABILITA A GUIDARE



CICLOMOTORI

- Veicoli a motori a due ruote con velocità massima di costruzione non superiore a 45 chilometri orari
- La cilindrata deve essere inferiore o uguale a 50 cc se a combustione interna
- Per i motori elettrici la potenza nominale continua è inferiore o uguale a 4 kW



VEICOLI A TRE RUOTE

- Velocità massima per costruzione non superiore a 45 kmh
- Cilindrata fino a 50 cc se ad accensione comandata
- Altri motori a combustione interna: potenza massima netta fino a 4 kW
- Motori elettrici: potenza nominale continua massima inferiore o uguale a 4 kW



QUADRICICLI LEGGERI

- Massa a vuoto fino a 350 kg (escluse le batterie negli elettrici)
- Velocità massima per costruzione fino a 45 kmh
- Motori accensione comandata: cilindrata fino a 50 cc
- Altri motori combustione interna: potenza massima netta fino a 4 kW
- Motori elettrici: potenza nominale continua max fino a 4 kW

Fonte: elaborazione su dati Automobile Club e www.poliziamunicipale.it

La riforma. Stanno per diventare operative alcune disposizioni attese dal 2010

In arrivo i test per i punti e le «ristampe» al rinnovo

Stanno arrivando ulteriori novità, previste due anni e mezzo fa dalla riforma del Codice della strada (legge 120/10): gli esami obbligatori per recuperare punti e la ristampa della patente ogni volta che si fa la visita medica per il rinnovo. Debutto stentato, invece, per un'altra novità, entrata in vigore ad aprile dell'anno scorso: la patente auto a 17 anni, presa solo da 5.115 ragazzi.

Quanto al recupero del punteggio, la riforma aveva previsto che non dovessero più bastare i corsi previsti fin dal 2003 (Dl 151/03) con l'introduzione della patente a punti: si è visto che la semplice frequenza delle lezioni era un modo troppo semplice per evitare - in molti casi - l'azzeramento della dote. Dunque, per recuperare la deterrenza della patente a punti, è stato previsto l'esame finale. Ma perché questa novità non è ancora operativa, nonostante siano passati due anni e mezzo dalla sua approvazione in Parlamento? «Il decreto che disciplina gli esami - spiega Maurizio Vitelli, direttore generale della Motorizzazione - era pronto da mesi, ma sarebbe stato necessario modificarlo dopo poco per includervi la nuova patente «Am» e le altre novità in vigore dal 19 gennaio. Finita la delicata fase di lancio di queste novità, partiremo con gli esami nel giro di qualche mese. Le aule sono già pronte, tutte con nuovi schermi *touch screen* e dati acquisiti via *cloud*, una primizia per la pubblica amministrazione».

La ristampa delle patenti ad ogni rinnovo è stata prevista dalla riforma per eliminare i tagliandini di aggiornamento da attaccare al documento, sempre soggetti a deteriorarsi e staccarsi. La stampa delle nuove patenti (7 milioni all'anno, si stima) sarà centralizzata a Roma.

«Anche qui il decreto è pronto - dice Vitelli -, ma deve ancora essere approvato dalla Conferenza Stato-Regioni. E restano da definire gli snodi dei collegamenti telematici con le strutture

mediche abilitate».

I deludenti risultati della patente a 17 anni (tecnicamente chiamata *guida accompagnata*) sembrano dovuti ad almeno tre fattori. Da una parte, il fatto che per poterla chiedere occorre già avere la patente A1, dall'altra il fatto che - tra corso teorico preliminare e passaggi burocratici - si può iniziare a guidare l'auto solo qualche mese dopo il 17° compleanno, quando ormai si avvicina il 18°. Inoltre, paradossalmente, compiuti i 18 anni e presa la patente B normale, si rischia di doversi fermare un anno: anche chi guida dai 17 anni deve sottostare ai limiti di potenza imposti nel primo anno di patente B. Visto che molti non hanno in famiglia una vettura poco potente e non possono permettersi di acquistarne un'altra, restano appiedati.

Minori al volante

Le prime province per numero di patenti rilasciate con esami di guida accompagnata (aprile-dicembre 2012)

Province	Totale
1 Roma	307
2 Cuneo	200
3 Torino	199
4 Milano	168
5 Bergamo	139
6 Napoli	125
7 Ancona	120
8 Cosenza	118
9 Novara	93
10 Verona	92
TOTALE	5.114

Fonte: Ced, Direz. gen. Motorizzazione

Le misure operative dal 19 gennaio che adeguano il codice della strada alle norme Ue

La patente rinnova la sua veste

Modello a misura di contraffazione. Addio ai tagliandi

Patente Am	Per guidare ciclomotori a due o tre ruote e quadricicli leggeri servirà la patente Am, conseguibile a 18 anni o (senza trasportare passeggeri) a 14 anni. Resta valido il patentino fino al momento della sua sostituzione d'ufficio (per rinnovo, smarrimento, deterioramento)
Patenti comunitarie ed extracomunitarie	Al posto della sospensione o revoca della licenza di guida straniera scatteranno la sospensione o la revoca del diritto di guidare, con l'interdizione alla guida in Italia
Guida senza patente	La guida senza patente è illecito penale. Invece, scatta la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro e la sospensione della licenza per chi guida con patente diversa da quella prescritta, purché di «sottocategoria» rispetto a quella richiesta
Carta di qualificazione del conducente	I conducenti titolari di patente di guida italiana dovranno comprovare l'assolvimento degli obblighi di qualificazione e formazione attraverso l'acquisizione del codice unionale «95» sulla patente di guida, anziché attraverso il rilascio della CQC in formato card. La stampa della CQC in formato card resterà necessaria per i titolari di patente di guida rilasciata da stato non appartenente all'Unione europea ovvero allo Spazio economico europeo

Pagina a cura
DI STEFANO MANZELLI
ED ENRICO SANTI

Una patente di categoria Am per la guida dei ciclomotori già a 14 anni, nuove regole per ottenere o rinnovare la licenza di guida con inibizione alla circolazione sul territorio nazionale degli autisti stranieri più negligenti. Sono alcune delle novità in vigore dal 19 gennaio 2013, previste dal dlgs 59 del 18 aprile 2011 che ha recepito le direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE e dall'ulteriore dlgs correttivo licenziato dal governo il 22 dicembre 2012, che dà attuazione alla direttiva 2011/94/UE.

Nuovo modello di patente. La patente dovrà essere fabbricata in policarbonato. Particolare attenzione viene posta sulla sicurezza fisica della patente di guida che è minacciata dalla produ-

zione di schede false e dalla contraffazione. Allo scopo, dovranno essere utilizzate schede insensibili ai raggi UV e particolari tecniche come il fondo arabescato di sicurezza, gli elementi variabili ottici e l'incisione al laser. La patente di guida avrà su entrambe le facciate, nell'angolo inferiore sul lato sinistro, una banda trasversale tricolore verde, bianca e rossa.

Rilascio della patente. Per quanto riguarda i requisiti per il rilascio della patente, il dlgs 59/2011 prevede che oltre alla residenza come definita dal codice civile si considererà anche la residenza «normale», cioè il luogo in cui una persona dimora per almeno 185 giorni all'anno per interessi personali e professionali (oppure solo personali) che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Per residenza «normale» si intenderà anche

il luogo, in cui una persona, che ha interessi professionali in altro stato comunitario o dello spazio economico europeo, ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Secondo quanto disposto dal decreto correttivo, sulla patente di guida in formato card non saranno più apposti tagliandi adesivi in caso di cambio della residenza; questo dato dovrà essere solo annotato al ced della Motorizzazione. Il prefetto potrà disporre la revisione della patente di guida nei riguardi di un soggetto al quale siano state applicate misure amministrative in quanto detentore di sostanze stupefacenti per uso personale.

Patente Am. Di grande impatto è la previsione della patente di categoria Am per la guida di ciclomotori a due o tre ruote e di quadricicli leggeri. Questa licenza può

essere conseguita a 18 anni oppure, con il divieto di trasportare passeggeri, già a 14 anni. Nella fase transitoria iniziale resteranno salvi i diritti dei titolari del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore che sarà considerato equipollente alla nuova licenza.

Peraltro, le disposizioni sanzionatorie relative alla patente Am saranno applicabili anche ai conducenti titolari di patentino. Il certificato di idoneità alla guida sarà automaticamente sostituito d'ufficio nella patente Am al momento del rinnovo. Sulla licenza Am saranno registrati gli eventuali provvedimenti restrittivi gravanti sul patentino, comprese le decurtazioni di punti. Gli istituti scolastici dovranno cessare di tenere i corsi di formazione ai fini del conseguimento del patentino, in quanto non più previsti ai fini del conseguimento della patente di categoria Am.

Conducenti minorenni.

L'art. 21 del dlgs 59/2011 riscrive l'art. 219-bis del codice della strada introduce l'inapplicabilità ai conducenti minorenni del ritiro e della sospensione e revoca del documento di guida.

Stante il principio della non applicabilità delle sanzioni amministrative nei riguardi dei minorenni, a questi soggetti negligenti potrà essere somministrata semplicemente la revisione del documento di idoneità alla circolazione e la decurtazione di punteggio.

—© Riproduzione riservata—

Inibizione alla guida, semplificate le comunicazioni infraUe

Il dlgs 59/2011 prevede la soppressione della norma che consente di sospendere le licenze di guida rilasciate da uno stato estero. In particolare al posto della sospensione o revoca della licenza di guida straniera scatteranno la sospensione o la revoca del diritto di guidare. Si applicherà quindi non più la sospensione della licenza, ma la semplice interdizione alla guida in Italia per un periodo pari a quello previsto per la sospensione oppure, ove sia prevista la revoca, per un periodo di 2 anni o (in caso di guida con alcol o droghe) 3 anni. Per le patenti non italiane scadute di validità saranno ridefinite le sanzioni in base all'acquisizione o meno della residenza in Italia. Il decreto correttivo del dlgs 59/2011 semplifica le procedure per la notifica dei provvedimenti di inibizione alla guida sul territorio nazionale nei confronti di titolari di patenti di guida rilasciate da stati esteri particolarmente negligenti. Per questi trasgressori scatterà l'immediato ritiro della patente, se necessario, e una modalità particolare di elezione di domicilio per il seguito del procedimento sanzionatorio.

Sanzioni variabili se il documento manca o è diverso dal previsto

Il decreto correttivo provvede a differenziare le conseguenze della guida senza patente e della guida con patente diversa da quella prescritta. Non sarà più punito con l'ammenda di cui all'art. 116, comma 5, del codice della strada il titolare di patente di categoria C o D che, avendo compiuto rispettivamente sessantacinque o sessanta anni, sia alla guida di veicoli di categoria C sopra le 20 tonnellate oppure veicoli di categoria D senza aver acquisito lo specifico attestato di idoneità psicofisica prescritto dall'art. 115, comma 2. La guida senza patente costituirà illecito penale punibile ai sensi dell'art. 116, comma 15, mentre invece, con l'aggiunta di un comma 15-bis all'art. 116, scatterà una sanzione amministrativa pecuniaria da mille a 4 mila euro e la sospensione della licenza nelle ipotesi di guida con patente diversa da quella richiesta, purché di «sottocategoria» rispetto a quella richiesta. Questo nel caso della patente di categoria A1 o A2 rispetto alla A, di categoria B1 rispetto alla B, di categoria C1 e C1E rispetto alla C e alla CE e, infine, di categoria D1 e D1E rispetto alla D e alla DE.

Corso di qualificazione professionale ad accesso libero

Per quanto riguarda la patente professionale il decreto correttivo del dlgs 59/2011 rimuove alcune incongruità del diritto nazionale rispetto a quello comunitario; inoltre, vengono previste, nell'ambito delle disposizioni nazionali in materia di formazione iniziale e qualificazione periodica per l'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto di persone e cose, anche le patenti di categoria C1, C1E, D1 e D1E.

Non sarà necessario avere il previo possesso della patente di guida ai fini dell'accesso al corso di qualificazione iniziale. I conducenti titolari di patente di guida italiana dovranno comprovare l'assolvimento degli obblighi di qualificazione e formazione at-

traverso l'acquisizione del codice unionale «95» sulla patente di guida, anziché attraverso il rilascio della CQC in formato card. Dal prossimo 19 gennaio al momento del rinnovo della validità di una carta di qualificazione del conducente già rilasciata a un titolare di patente di guida italiana, nonché in caso di duplicato per furto, distruzione, smar-

rimento o deterioramenti, sarà emesso un duplicato della patente stessa sulla quale saranno stampati il codice unionale «95» e la data di scadenza dell'abilitazione. La stampa della CQC in formato card resterà necessaria per i titolari di patente di guida rilasciata da Stato non appartenente all'Unione europea ovvero allo Spazio economico europeo.

L'ELETTRICA PUÒ VINCERE LA SFIDA

di VALERIO BERRUTI

L'auto elettrica non fa grandi numeri. Anzi, al momento può rientrare nella categoria "super nicchie". In Italia, che è pur vero non è e non sarà mai un mercato record per questo genere di auto, nel 2012 ne sono state vendute appena 520 (0,04 del totale). Proprio così, un numero talmente basso da sembrare sbagliato.

Eppure, qualcosa fa ben sperare, al di là dei molti studi e sondaggi che danno l'auto a emissioni zero sempre più in crescita. Accendono una luce all'orizzonte alcuni risultati ottenuti fuori dai nostri confini, con esperimenti che non riguardano l'acquisto di queste auto ma solo il loro uso. Come per esempio Autolib (gruppo Bolloré), il servizio di vetture elettriche in libero servizio lanciato circa un anno fa a Parigi che ha superato la soglia di un milione di utilizzi. Lo ha annunciato il Comune della capitale francese, specificando che Autolib «rientra nell'ambito di una politica di circolazione sviluppata in città dal 2011 che punta a permettere a ciascuno di disporre di un mezzo di trasporto adattato ai suoi bisogni» e che «ha superato la soglia di un milione di location».

Dopo l'avvio (5 dicembre 2011), 54.500 abbonati hanno utilizzato il servizio di affitto dei veicoli elettrici con una media da due a tre volte al giorno per una durata del tragitto di circa 40 minuti. Il picco si è registrato nei week end con oltre 6.000 utilizzi al giorno e alla sera dopo le ore 20. Il servizio Autolib dispone di 1.740 veicoli e 4.250 stazioni di ricarica in 47 comuni e si estenderà a 412 comuni.



@valerio_berruti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Saverio Fossati
Gianni Trovati

Un Catasto «vecchio» che moltiplica le disparità

Ecco un buon tema per chi in campagna elettorale vuole attirare l'attenzione degli elettori con qualche analisi concreta più che con le accuse incrociate o i toni millenaristici. Il Fisco sul mattone interessa tutti, dai proprietari che versano le imposte, agli inquilini che le subiscono con il costo dei canoni d'affitto fino ai sindaci che le incassano e su questa base fanno poggiare una parte sempre più ampia dei costi locali. Nelle sue prime battute, la campagna elettorale sul tema si è incagliata soprattutto nel tradizionale dibattito sì o no all'Imu sull'abitazione principale, ma depositati i simboli è arrivato il momento di squadernare i programmi. Dopo un anno che ha visto le imposte sul mattone aumentare di botto del 36,8%, l'audience dei cittadini è assicurata. E gli argomenti non mancano.

La scorsa settimana è stata l'Ue a pronunciare la parola magica della «progressività», mettendo sotto esame l'Imu e gli effetti della mancata riforma del Catasto. Ma se si allarga lo sguardo a tutti i capitoli della ricca storia fiscale di ogni casa, il problema si fa ancora più importante.

Tra le due famiglie esaminate nel grafico qui a fianco corre una differenza di reddito nell'ordine del 40-50%. Le due abitazioni acquistate nel corso della propria vita dalla prima famiglia valgono 1,2 milioni di euro, quelle comprate dalla seconda arrivano invece a 548mila euro, il 54% in meno. Nel conto presentato dal Fisco, però, queste differenze impallidiscono, e la forbice fra

la prima e la seconda famiglia non arriva al 20 per cento. In tutti i casi, il costo fiscale dell'abitare oscilla tra i 3mila e i 4mila all'anno, un trattamento da bene di lusso. Un lusso «obbligato», e particolarmente regressivo quando il reddito a disposizione si alleggerisce.

A spiegare lo scarso interesse che il Fisco immobiliare nutre per i diversi livelli di reddito e patrimonio dei contribuenti sono diversi fattori. Alcuni sono inevitabili, a partire dal fatto che il livello dei consumi di luce, acqua e utenze, la produzione di rifiuti o le spese di manutenzione non sono direttamente proporzionali al benessere delle famiglie. Il grosso, però, viene da altro, e nasce prima di tutto dal fatto che i parametri con cui si calcolano le tasse del mattone hanno ormai assunto una distanza siderale dalla realtà dei valori in gioco. Un ruolo di peso negli squilibri è svolto dall'Imu che, come mostra il «decalogo» a pagina 2, ha parecchi ritocchi in lista d'attesa. Finora la politica, che ha preferito affossare la riforma del Catasto perché troppo presa dalle smanie pre-elettorali, non ha dato una gran prova di sé. Gli spazi per migliorare, quindi, non mancano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Norme regionali Piano casa, più tempo in Campania e Piemonte

Raffaele Lungarella

Sul filo di lana sono stati prorogati anche le leggi sul **piano casa** delle regioni Campania e Piemonte.

Diventano così 17 le Regioni (oltre alla provincia di Bolzano) nelle quali imprese edili e singoli cittadini potranno usufruire dei premi di superfici o volumetrie per realizzare interventi di ampliamento o abbattimento e ricostruzione di immobili residenziali o a uso diverso, ma in questa seconda ipotesi solo in alcune delle Regioni (per una rassegna delle iniziative ammesse si vedano Il Sole 24 Ore del 24 dicembre e del 12 gennaio scorsi). Di fatto, solo in Toscana, in Emilia Romagna e nella provincia di Trento i piani casanoni sono stati prorogati.

Campania

Il consiglio regionale della Campania con l'approvazione della legge n. 40/2012 ha spostato di un anno la scadenza della legge regionale 19/2009, contenente «Misure urgenti per il rilancio dell'economia, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa». Con questa proroga la data ultima per presentare le istanze è stata spostata all'11 gennaio 2014. Dalla sua entrata in vigore, la legge campana sul piano casa, oltre a essere stata prorogata, è stata oggetto anche di una manutenzione di sostanza (con la legge regionale 2/2011).

Tra le altre modifiche, il parlamentino campano è intervenuto sulle caratteristiche degli immobili ai quali può essere applicata la previsione di legge dell'incremento del 20% della volumetria. Fermo restando che l'ampliamento con premialità è possibile solo su edifici uni-bifami-

liari, dal 2011 la loro volumetria massima è stata elevata a 1.500 metri cubi (a fronte dei 1.000 della legge regionale del 2009) e i piani fuori terra di cui devono essere composti sono stati portati da due a tre (oltre all'eventuale sottotetto). Per la demolizione e ricostruzione, il premio di volumetria è del 35%, ma a seguito della riforma del 2011 non deve più concentrarsi all'interno delle stesse unità immobiliari catastali, bensì all'interno delle aree entro le quali gli edifici sono ubicati.

Piemonte

Con un articolo della Finanziaria regionale (articolo 15 della legge 28 dicembre 2012, n. 12), in Piemonte la nuova scadenza del piano casa è stata fissata al 31 dicembre di quest'anno (con uno slittamento di un anno esatto). Le possibilità offerte dal piano restano quelle previste dalla legge regionale 20/2009 e dalla modifiche ad essa apportate dalla legge 1/2011. Gli ampliamenti possono essere realizzati su abitazioni uni e bi-familiari, purché gli interventi siano accompagnati da un aumento degli standard energetici; il premio è commisurato al 20% della volumetria, a condizione che l'immobile dopo l'ampliamento non superi i 1.200 metri cubi. Negli interventi di demolizione e ricostruzione il premio è pari al 25% della volumetria esistente.

Molise

Anche questa regione ha messo mano al proprio piano casa (legge regionale 30/2009), ma senza prorogarne la scadenza, che resta al 17 dicembre 2013. Con l'unico articolo della legge regionale 27/2012, viene data un'interpretazione esten-

siva della possibilità di edificare residenze ai fini del recupero urbanistico degli insediamenti abusivi. La nuova volumetria edificabile si calcola, come in precedenza, moltiplicando per 0,5 la superficie del comparto di intervento, ma senza dover più sottrarre le volumetrie esistenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La spesa pubblica

IL COSTO DEL LAVORO

L'esame della Ragioneria generale

In base al «Conto annuale 2011»

l'onere complessivo ammonta a 163 miliardi

I fattori decisivi

Oltre al calo dei dipendenti i risparmi sono dovuti anche al blocco dei contratti

Stipendi Pa, 3 miliardi di tagli

In un anno perso il 5% dei dipendenti - Il settore più colpito è la scuola

PAGINA A CURA DI
Valeria Uva

Nel 2011 i dipendenti pubblici a tempo indeterminato erano 3,28 milioni. In diminuzione per il quarto anno di seguito: l'anno precedente erano, infatti, 3,31 milioni (l'1% in più); dal 2007 il calo dettato dalle politiche di contenimento della spesa pubblica è stato del 4,3 per cento. Sempre nel 2011 i lavoratori della Pa sono costati 163,59 miliardi, l'1,9% in meno rispetto al 2010.

Prosegue, quindi, la cura dimagrante del lavoro pubblico. A testimoniarlo sono i dati ufficiali della Ragioneria generale dello Stato, contenuti nel «Conto annuale 2011 del pubblico impiego». E mentre il Governo tenta, con difficoltà, un'ulteriore riduzione di oltre 7mila esuberanti sparsi tra ministeri, enti parco, Inps ed Enac, con un decreto che rischia di incepparsi nelle schermaglie pre-elettorali (si veda Il Sole 24 Ore del 4 gennaio), i tecnici del Tesoro quantificano i risparmi già incassati.

I numeri sono tutti da interpretare: il calo dell'1% della spesa complessiva per il pubblico impiego registrato dal 2010 al 2011 è in realtà quasi il doppio (1,6%) se si tiene presente il personale rientrato per la prima volta nel perimetro del Conto an-

L'INCIDENZA

Gli oltre tre milioni di lavoratori

assorbono ancora risorse superiori al 10% in rapporto al Prodotto interno lordo

nale 2011: in tutto 22mila unità, compreso il debutto della Regione Sicilia, che solo da quest'anno ha partecipato al censimento. Sempre a parità di enti, la diminuzione «reale» a partire dal 2007 sale al 5 per cento.

I tagli sono proseguiti, secondo le prime proiezioni, anche nel 2012: l'occupazione è scesa in tutti i comparti, dalla scuola alle Forze armate, dalle Regioni (-2%) ai ministeri (-2,5%), con

l'unica eccezione dei magistrati che tra dicembre 2011 e agosto 2012 crescono del 5 per cento.

Dove si è intervenuti? A soffrire di più è la scuola, che con il suo milione di occupati stabili resta il comparto più numeroso. Nell'ultimo anno presidi, insegnanti e personale Ata sono passati da 1,04 milioni a 1,01 (-2,7%), ma dal 2007 il settore ha perso oltre il 10% (si veda la tabella a fianco).

In frenata anche la sanità (-1%, che si annulla però guardando all'analogo punto di crescita registrato nel 2008). Per molti altri comparti i dati sono da prendere con cautela, perché spesso frutto di passaggi «interni»: è il caso, per esempio, dei dipendenti Enea (circa 2.600 persone) trasferiti dalla variegata categoria degli enti ex articolo 70 del Dlgs 165 che comprende enti vari (Inail, per esempio) a quella degli enti di ricerca.

Effettivi, al contrario, sono gli incrementi di organico dei Vigili del fuoco, saliti di circa mille unità in un anno grazie alle assunzioni in deroga al turnover (concesse nel 2009, ma esercitate solo nel 2011).

«Le variazioni dell'occupazione - si legge nel dossier della Ragioneria - sono il principale fattore che determina la dinamica della spesa, ma non l'unico». In ordine d'importanza i tecnici classificano al secondo posto il blocco dei contratti per il 2010-2012. Secondo le prime stime sull'impatto, lo stop ha comportato una flessione dello 0,4% sulla spesa 2010 e dello 0,2% nel 2011.

A pagare il prezzo più alto dei tagli è ancora una volta la scuola, che è passata dai 43,2 miliardi di costi del 2010 ai 41,2 del 2011. In tre anni dal comparto si è ottenuto un risparmio del 9,6 per cento. Effettivo e reale. Basta guardare al peso che il settore ha perso nel bilancio pubblico. Oggi la scuola assorbe il 25,2% delle spese per il personale, contro il 24,7% della sanità. Solo mezzo punto di distanza, nono-

stante la scuola abbia 300mila unità in più. «Questo riavvicinamento - conferma il Conto annuale - non va ricercato in una maggiore quota della spesa a favore della sanità, ma nella marcata riduzione della spesa per la scuola operata con le manovre che si sono succedute nel corso degli ultimi anni». In controtendenza, con un'impennata dei costi oltre ogni budget c'è la Presidenza del Consiglio, passata dai 244 milioni del 2007 ai 329 del 2011 (+34,9%).

In generale, però, a causa della crisi economica, i tagli non sono riusciti a scalfire il peso del lavoro pubblico rispetto al Pil: nel 2007 il costo era al 10,15% del Prodotto interno lordo; quattro anni dopo è salito al 10,36 per cento.

Tre anni di cure dimagranti

Andamento della spesa e del personale della Pa nel periodo 2009-2011

	Costo del personale*		Var. % 2011/09	Unità personale		Var. % 2011/09
	2009	2011		2009	2011	
	ANDAMENTO DELLA SPESA			ANDAMENTO DELL'OCCUPAZIONE		
Scuola	45.587	41.202	-9,6	1.074.772	1.015.589	-5,5
Ist. Form.ne Artistico Musicale	421	438	4,0	8.796	9.082	3,3
Ministeri	7.635	7.522	-1,5	179.318	167.521	-6,6
Presidenza consiglio	294	329	12,1	2.344	2.438	4,0
Agenzie fiscali	2.846	2.810	-1,3	54.405	54.468	0,1
Aziende autonome	-	-	-	-	-	-
Vigili del fuoco	1.572	1.770	12,5	31.695	32.608	2,9
Corpi di polizia	17.168	17.947	4,5	328.786	324.086	-1,4
Forze armate	9.207	10.295	11,8	196.802	193.328	-1,8
Magistratura	1.886	1.859	-1,4	10.486	10.136	-3,3
Carriera diplomatica	268	255	-4,6	919	919	0,0
Carriera prefettizia	186	179	-3,9	1.415	1.356	-4,2
Carriera penitenziaria	49	46	-7,2	456	397	-12,9
Enti pubblici non economici	3.616	3.307	-8,5	53.888	50.284	-6,7
Enti di ricerca	1.474	1.540	4,5	18.186	20.860	14,7
Università	7.749	7.031	-9,3	115.912	108.500	-6,4
Servizio sanitario nazionale	41.190	40.358	-2,0	693.716	682.477	-1,6
Regioni e autonomie locali	23.289	21.124	-9,3	520.171	502.453	-3,4
Regioni a statuto speciale	3.831	4.763	24,3	73.340	93.928	28,1
Autorità indipendenti	189	208	9,9	1.490	1.598	7,2
Enti art. 70, comma 4, Dlgs 165/01**	328	142	-56,8	4.266	1.315	-69,2
Enti art. 60, comma 3, Dlgs 165/01***	304	470	54,4	5.048	9.656	91,3
Totale	169.091	163.594	-3,3	3.376.211	3.282.999	-2,8

Nota: (*) in milioni di euro; (**) Comprende tra gli altri Enac e Inail; (***) Comprende alcuni enti pubblici non economici

Fonte: Ragioneria generale dello Stato - Conto annuale 2011

COME SI LEGGONO I DATI

I dati del «Conto annuale 2011» vanno letti con alcune cautele. Due anni fa, per esempio, sono state censite per la prima volta la Regione Sicilia e altre realtà minori. Questo è alla base dell'anomalo incremento di costi e di unità della voce "Regioni a

statuto speciale". Allo stesso modo, nel 2008, 2.600 impiegati dei monopoli di Stato sono entrati a far parte del comparto "Agenzie fiscali", mentre l'Agenzia del Demanio ne è uscita per entrare negli "Enti ex articolo 60 Dlgs 165". L'anomalo

andamento degli enti di ricerca si spiega con l'assorbimento del personale Enea. Nel costo del personale indicato in tabella è compreso sia quello a tempo indeterminato, sia quello flessibile (tempo determinato, Lsu, collaborazioni).

INCHIESTA

LE INCOGNITE DEL FISCO

Redditometro al via E da marzo arriva una nuova stretta

Sotto la lente dell'Agenzia delle Entrate i redditi dal 2009
In primavera scatteranno le verifiche sui conti correnti

ROSARIA TALARICO
ROMA

È la novità fiscale del 2013: il redditorometro, nuovo strumento dell'Agenzia delle entrate per contrastare il fenomeno dell'evasione. Che da subito si è attirato le critiche dei tecnici e i timori dei contribuenti. A essere messi sotto la lente dei funzionari del fisco saranno i redditi relativi agli anni di imposta a partire dal 2009 (quindi per le dichiarazioni dal 2010). Le verifiche fatte utilizzando il redditorometro partiranno invece da marzo.

Come funziona

Grazie a un più efficace incrocio tra le informazioni delle diverse banche dati della pubblica amministrazione e a oltre cento diverse voci di spesa, sarà più facile stimare il reddito e confrontarlo con quanto effettivamente speso. E non si tratta solo di beni di lusso come aerei, yacht o gioielli: a finire nel redditorometro sono anche spese «innocue» come il pagamento di asili nido o master universitari, abbonamenti alla pay tv o donazioni in beneficenza. In-

somma, tutto quanto possa mettere in luce una discrepanza tra quanto si dichiara e il proprio tenore di vita. La funzione matematica alla base del redditorometro prende come riferimento cinque aree geografiche (Nord-Est, Nord-Ovest, Centro, Sud, Isole), undici tipi di nuclei familiari (famiglie con figli o senza, monoparentali, nuclei giovani o meno giovani) e oltre cento voci di spesa divise in sette categorie. I redditi dichiarati verranno confrontati con le spese sostenute nell'anno di riferimento. In caso di incompatibilità scatteranno le verifiche, ma solo in presenza di scostamenti tra spese e reddito significativi, superiori al 20%. Ma il redditorometro non è l'unica novità di cui i contribuenti dovranno tenere conto.

Beni in uso a familiari e soci
Entro il 31 marzo, ad esempio, si dovrà comunicare l'elenco dei beni in uso ai soci. La misura riguarda gli imprenditori che devono rendere noti i dati anagrafici dei soci o dei familiari che hanno ricevuto in godimento i beni dell'impresa. Una norma che ben si integra con l'impianto del redditorometro che preve-

de una giustificazione per le spese sostenute e della provenienza dei redditi relativi. L'obbligo della comunicazione si estende anche ai finanziamenti e alle capitalizzazioni effettuati dai soci nei confronti della società concedente. Non vanno denunciati beni e finanziamenti il cui valore sia inferiore ai 3 mila euro, a meno che non rientrino nelle categorie "autovettura, unità da diporto, aeromobile, immobile".

I dati sui conti correnti

In primavera, anche se non è ancora possibile stabilire una data, scatterà un altro provvedimento molto temuto: la comunicazione da parte delle banche dei conti correnti dei clienti. Finora si aspettava il via libera del Garante per la privacy (che ha espresso parere positivo). Adesso spetta al direttore dell'Agenzia delle entrate, Attilio Befera, firmare il provvedimento che stabilirà le date entro cui le banche dovranno provvedere all'adempimento e attraverso quale canale di invio.

Elenco clienti e fornitori

L'ultima novità riguarda la reintroduzione dell'obbligo per le società di tenere un elenco di clienti e fornitori. Doveva entrare in vigore ad aprile, poi si è deciso per un rinvio in attesa di risolvere alcuni problemi tecnici e discutere le modalità con le quali reintrodurlo. La ratio del provvedimento è quella di tracciare tutti i rapporti economici di un'impresa.

Il 2013 si annuncia quindi ricco di "comunicazioni" con l'Agenzia delle entrate. Il contraddittorio riguarderà però in particolare il redditorometro. Poiché la legge prevede che spetterà al contribuente l'onere della prova per dimostrare che le spese sono state finanziate con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d'imposta oppure che sono esenti o frutto di eredità. Inoltre sarà contestabile il totale delle spese attribuite dal fisco. Un'ardua battaglia: il destino del contribuente (evasore oppure onesto pagatore di tasse) dipenderà da studi statistici, magari difficilmente contestabili o considerabili non pertinenti al proprio caso specifico.

Semplificazioni. Due decreti della Pubblica amministrazione per tagliare gli adempimenti di cittadini e imprese

Nuovi oneri solo con tariffario

Indicare i costi consentirà di eliminare altri obblighi di importo analogo

Il peso della burocrazia

LE IMPRESE

Quanto costa alle imprese adempiere agli oneri amministrativi. Valori in euro

	Basso	Medio	Alto
Acquisizione della modulistica	10	30	70
Compilazione di modulo di istanza/denuncia/comunicazione	10-60	100	200-800
Predisposizione di rapporto/relazione/documento tecnico	140	410	700-3.000
Annotazioni su formulari e registri	80	180	220
Copia della documentazione	3	5	15
Effettuazione di pagamenti	5	-	40
Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi	10	30	70
Acquisizione della documentazione rilasciata dall'amministrazione	10	30	70
Archiviazione	10	-	30
Assistenza a verifiche e ispezioni	50	-	220

I CITTADINI

Quanto tempo impiegano i cittadini per adempiere agli oneri amministrativi. Valori in minuti

	Basso	Medio	Alto
Acquisizione della modulistica	20	60	140
Compilazione di modulo di istanza/denuncia/comunicazione	20-120	200	400
Copia della documentazione	6	10	30
Effettuazione di pagamenti	10	-	80
Trasmissione alla pubblica amministrazione o a soggetti terzi	20	60	140
Acquisizione della documentazione rilasciata dall'amministrazione	20	60	140
Archiviazione	20	-	60
Sottoposizione ad accertamenti	30	-	120-240

Nota: le tre fasce di costi e di tempi sono legate ad alcune variabili: per esempio, se è possibile acquisire la documentazione online o se bisogna recarsi allo sportello, quanto dista lo sportello, eccetera

Fonte: ministero della Pubblica amministrazione

Antonello Cherchi

Meno burocrazia per cittadini e imprese. È l'obiettivo di due decreti messi a punto dal ministero della Pubblica amministrazione e vicini al traguardo. Con il primo, attualmente all'esame della Corte dei conti, si chiede che ogni nuovo atto amministrativo di carattere generale contenga il consuntivo degli adempimenti introdotti e di quelli eliminati. Il secondo, prossimo alla «Gazzetta Ufficiale», fa un passo ulteriore e cerca di quantificare, attraverso un apposito tariffario, quanto costa alla collettività ogni onere amministrativo di nuovo conio. L'obiettivo di entrambi i provvedimenti è di tenere sotto controllo la burocrazia e di fare in modo che gli obblighi a carico di cittadini e imprese non crescano. Semmai, si riducano.

I due decreti, che rendono attuative alcune disposizioni dello Statuto delle imprese (legge 180/2011) e si saldano con le novità del decreto "semplifica-Italia" (Dl 5/2012), sono complementari. Il primo, infatti, impone la trasparenza: ogni amministrazione deve preoccuparsi, nella predisposizione di un nuovo atto normativo di carattere amministrativo, di stilare l'elenco degli adempimenti, esclusi quelli di natura fiscale, introdotti e di quelli tagliati. Non solo, deve anche pubblicare quell'elenco sul proprio sito istituzionale.

L'altro decreto permette di calcolare in moneta sonante quanto quegli oneri costano a chi vi deve adempiere. Per questo è stato messo a punto dalla Pubblica am-

ministrazione, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali, un vero e proprio tariffario con differenti voci, costruito sulla base del tempo richiesto al dipendente per adempiere all'onere e dell'onorario, laddove necessario, del consulente.

L'acquisizione della modulistica ha, per esempio, un costo che varia da 10 a 70 euro. La forbice è, in questo caso, dovuta alla facilità o meno di reperire i documenti: se disponibili online il costo è basso (10 euro), se invece ci si deve recare presso l'ufficio che si trova in un'altra città, l'esborso cresce (70 euro). Il criterio si ripete, seppure con riferimento ad altre variabili (per esempio, nel caso della compilazione di un'istanza entra in gioco la complessità delle informazioni richieste), per tutte le altre voci. A titolo esemplificativo, si può così quantificare che una denuncia di malattia professionale costa a un'impresa - tra acquisizione della modulistica, compilazione, trasmissione e archiviazione - circa 150 euro a pratica.

Stesso discorso per gli oneri gravanti sui cittadini, anche se in questo caso i parametri di calcolo sono stati espressi in minuti, cioè nel tempo necessario per sbrigare una pratica. Si tratta, in ogni caso, di un indicatore che dovrà essere tradotto in euro, così da poter rendere il sistema di calcolo omogeneo con quello adottato per le imprese.

Tariffari alla mano, ogni amministrazione dovrà, quando predispone una nuova normati-

va, calcolare quanto costano gli eventuali oneri amministrativi introdotti e fare poi il saldo con quelli eventualmente eliminati. A fine anno si potrà fare un bilancio generale di quanto si è risparmiato. Perché l'obiettivo è ridurre gli adempimenti, eliminando quelli ridondanti o semplificando le procedure, così da limare ulteriormente quei 26,5 miliardi annui che rappresentano il costo complessivo degli oneri amministrativi (esclusi quelli fiscali). Importo che dal 2008, cioè da quando la legge 133 ha fatto debuttare l'operazione taglia-oneri, a oggi si è ridotto di 8 miliardi. Con, però, un'avvertenza: si tratta di cifre calcolate sulla carta, proiettando nel tempo gli effetti dei provvedimenti di semplificazione fin qui varati. La vera sfida è ora tradurre quei provvedimenti in pratica.

INTERVISTA

Filippo Patroni Griffi

Ministro della Pa

«Ora è necessaria la formazione»

«Spesso non si pensa che anche procurarsi un modulo per una domanda abbia un costo per il cittadino o l'imprenditore. Finora gli uffici - spiega Filippo Patroni Griffi, ministro della Pubblica amministrazione - non erano materialmente in grado di capire se e quanto le norme complicavano la vita della collettività attraverso l'introduzione di nuovi oneri. Ora possono farlo. Con il nuovo decreto sono stati previsti strumenti importanti per dare maggiore concretezza e scientificità all'attività di misurazione degli adempimenti e questo permetterà di tenere i costi delle procedure amministrative a un livello sopportabile per imprese e cittadini. Infatti, si possono anche introdurre nuovi oneri, ma se ne devono eliminare altrettanti. Il saldo deve essere almeno pari a zero».



Ministro. Filippo Patroni Griffi

Se invece alla fine risultano più oneri di quelli cancellati?

Il Governo, grazie a una delega contenuta nel "semplifica-Italia", può riportare i conti in pareggio.

La sfida ora è far breccia nelle amministrazioni.

Bisogna partire con i programmi di formazione. Va coinvolta la Scuola superiore della pubblica amministrazione e devo verificare se può essere chiamato in causa anche il Formez.

Quali saranno i prossimi passi per snellire la burocrazia?

Va ripreso il disegno di legge di semplificazione. Se fossi il prossimo ministro sarebbe la prima cosa che farei, perché lì sono stati messi a fuoco settori importanti per la semplificazione: edilizia, ambiente e sicurezza sul lavoro. Eppoi, bisogna continuare la collaborazione con le regioni e gli enti locali, con i quali in sede di conferenza unificata è stato avviato un tavolo di lavoro congiunto. Inoltre, c'è tutto il versante del già fatto: bisogna assicurare l'attuazione delle misure non immediatamente operative. Agendo su due versanti: da una parte monitorando le disposizioni già dotate di strumenti esecutivi e dall'altra verificando quali hanno invece ancora necessità di misure attuative. È un compito che ogni ministro deve assumersi. Un consiglio che mi sento di dare ai futuri ministri è di dedicare almeno un'ora al giorno a verificare lo stato di attuazione delle norme.

A. Che.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Credito. Uno studio Intesa Sanpaolo-Prometeia stima l'impatto sulle imprese con l'entrata in vigore della direttiva che disciplina i tempi

Effetto liquidità con i pagamenti a 60 giorni

Farmaceutica, chimica ed elettronica tra i settori che traggono benefici nel breve periodo

Rosalba Reggio

Direttiva pagamenti al banco di prova. A due settimane dall'entrata in vigore della legge che impone nuovi tempi di saldo delle fatture tra imprese o tra Pa e imprese, in realtà la partita è tutta da giocare. Gli imprenditori chiedono chiarezza su aspetti della norma ancora da definire e dall'Europa giunge l'invito a correggere le incertezze del decreto. Come dichiarato dal vicepresidente della Commissione Ue, Antonio Tajani (si veda Il Sole 24 ore del 3 gennaio scorso), diversi sono i punti da rivedere: innanzitutto i tempi, che per la Pa devono essere di 30 giorni, fatta eccezione nei casi previsti dalla norma, ma, tra gli altri, anche il recupero crediti che dovrebbe avere procedure accelerate indipendentemente dal valore del debito. I dubbi delle imprese riguardano anche la messa in mora di chi è inadempiente: nonostante l'automatismo previsto dalla legge, infatti, è difficile immaginare che un imprenditore fatturi gli interessi a un

cliente affrontando il rischio di perderlo. A ciò si aggiungano le ridotte possibilità di applicazione della norma da parte della pubblica amministrazione, che difficilmente sarà in grado di onorare gli impegni nei tempi previsti.

Superandole difficoltà legate alla mancanza di fondi o all'imprecisione di alcuni aspetti del decreto, e immaginando l'immediata applicazione dei nuovi termini di pagamento, i risultati della simulazione dell'impatto della direttiva sulle imprese regala qualche sorpresa. In linea generale, la standardizzazione dei pagamenti a termini più europei porterebbe un generalizzato miglioramento delle condizioni di rischio del sistema industriale, una superiore prevedibilità e programmabilità dei movimenti finanziari e un maggiore equilibrio finanziario.

Come risulta però dall'Analisi dei settori industriali, redatta da Prometeia e Intesa Sanpaolo, «per le imprese industriali con più di 2 milioni di euro di fatturato l'allineamento dei tempi medi a 60 giorni compor-

terebbe una riduzione consistente dei crediti commerciali, e quindi dei fabbisogni da circolante, pari al 10,7% del valore della produzione, solo di poco inferiore alla riduzione del sostegno finanziario ottenuto dai fornitori, pari al 12,3%, con un effetto netto lievemente negativo sulla situazione finanziaria media delle imprese». In sostanza, nella situazione attuale, condizionata da un mercato drogato da patologici ritardi nei pagamenti, l'applicazione della regola avrebbe in media un costo per le imprese, escludendo le piccolissime, piuttosto che un beneficio.

«L'impatto delle novità sulle attività del Paese - spiega Fabrizio Guelpa, responsabile ufficio studi Industry di Intesa Sanpaolo - variano in base alla dimensione dell'impresa, al settore di attività o al tipo di mercato in cui opera. Chi esporta, è il caso della meccanica, incassa in tempi mediamente veloci, ma in Italia paga i fornitori con tempi più dilazionati. Beneficia quindi di bassi crediti commerciali e gode di debiti con i fornitori dila-

zionati nel tempo. Con l'applicazione della direttiva, invece, queste imprese saranno costrette a pagare nei tempi previsti, registrando quindi un peggioramento della propria situazione finanziaria». Grandi vantaggi, invece, per il settore della farmaceutica che, incassando prima dalla pubblica amministrazione, beneficerebbe di minori fabbisogni finanziari netti pari al 10,9% del valore della produzione.

Valutando l'impatto in base alla dimensione, si registra uno svantaggio per le imprese che hanno un fatturato oltre i 50 milioni, a tutto vantaggio delle Pmi.

«Le imprese di dimensione più ridotta - aggiunge Guelpa - ricaverebbero un leggero beneficio da un allineamento dei tempi di pagamento a 60 giorni, con minori fabbisogni netti compresi tra lo 0,5 e l'1% del valore della produzione».

Data la presenza di molte grandi imprese, sono penalizzati invece alcuni settori specifici, come quello dell'automobile e degli elettrodomestici.

Le aspettative. Le valutazioni di Abi e Confindustria

Con la stabilizzazione vantaggi per tutto il sistema

«La direttiva europea sui ritardi di pagamento va recepita, integralmente e senza rinvii». Ambra Redaelli, presidente della Piccola industria di Confindustria Lombardia, con delega al credito, ribadisce con fermezza la posizione delle piccole imprese italiane e non ha dubbi sull'importanza di un adeguamento integrale alle nuove tempistiche. «È necessario portare alla normalità una situazione ormai patologica: nel nostro Paese, infatti, la concorrenza tra imprese si è giocata fino ad oggi anche sui tempi di pagamento. Un imprenditore riusciva a strappare un cliente a un competitor, per esempio, solo offrendo maggiori dilazioni. Un costume che, nel tempo, ha completamente drogato il mercato, creando un danno generalizzato alle imprese».

In un contesto totalmente disallineato a quello europeo, a pagare sono soprattutto i più deboli. «Il mancato rispetto dei tempi di pagamento - spiega Gianfranco Torriero, responsabile dell'ufficio studi dell'Abi - penalizza le piccole imprese che, paradossalmente, sono più puntuali delle grandi nel pagare i propri debiti. Finanziando i ritardi di pagamento si è verificata una vera e propria distorsione del mercato. Rispettando i tempi, invece, si reintrodurrebbe una normalizzazione dei rapporti con effetti positivi: tanto più le banche lavoreranno in un mercato che funziona, infatti, tanto più riusciranno a svolgere il proprio mestiere».

I ritardi nei pagamenti producono anche danni indiretti. Sempre più spesso, infatti, le imprese sono costrette a ricorrere alle banche a causa di insostenibili crediti commerciali, dovendo poi rinunciare a farsi finanziare per crescita e innovazione. A ciò si aggiunga il doppio danno derivato dal mancato pagamento di una fattura che l'impresa si fa anticipare dalla banca: in questi casi, infatti, oltre a dover ricoprire il debito, l'imprenditore rischia di perdere un importante stru-

mento di liquidità. «La situazione attuale non è più sostenibile - aggiunge Redaelli - perché le imprese non sono in grado di dar credito ai clienti, non possono ricoprire il ruolo delle banche, non ne hanno la struttura, né le garanzie. Ogni tipo di dilazione che superi i tempi ragionevoli di 60 giorni, dunque, è sbagliata perché mette a rischio le imprese. Questo meccanismo ha infatti portato a un'eccessiva esposizione delle aziende che hanno attinto ai prestiti a breve, troppo costosi e difficili da sostenere».

Se l'applicazione del decreto è fondamentale per annullare le distorsioni provocate dai ritardi, la sua applicazione ancora è tutta da verificare. «Tra gli imprenditori c'è ancora molta incertezza sull'applicazione della norma - lamenta Redaelli - e al contrario di quello che succedeva nel passato, dove per ogni novità normativa gli uffici delle imprese venivano sommersi dalle circolari dei clienti, oggi si muove ancora poco. Ci aspettiamo però che la direttiva venga veramente applicata e che il Governo dia seguito quanto prima all'impegno assunto in tal senso, chiarendo le incertezze che ancora rimangono nella norma. In questo modo si metterà fine a un malcostume diffuso ripristinando il rispetto verso il lavoro e la reciprocità degli impegni presi dalle parti».

Altra nota dolente per le imprese è rappresentata poi dal debito pregresso della Pa.

« Su questo ci aspettiamo un impegno preciso dalle forze politiche: che riconoscano la specificità italiana e della crisi che l'ha colpita e che chiedano una deroga al patto di stabilità per cominciare a lavorare sullo stock del debito pregresso che va contabilizzato. È questa la precondizione per avviare una cartolarizzazione che consenta di affrontare con trasparenza la questione».

Ro. R.

**LA NOSTRA REGIONE SARÀ QUELLA IN CUI LA NUOVA TASSA
ISTITUITA DAL GOVERNO SI FARÀ SENTIRE DI PIÙ.
I DATI SONO STATI ELABORATI DALL'ANCOT**

TARES, ARRIVA IN CAMPANIA UN 2013 DA PAURA

Una notizia che suona come un sinistro campanello d'allarme, considerato inoltre che arriva in un momento in cui già dalle nostre parti a causa della crisi economica non è che ce la passiamo così bene. Secondo uno studio di cui vi riferiremo a breve nei minimi dettagli, infatti, sono i residenti in Campania coloro che pagheranno la somma più elevata pari a 160,8 euro composta da 3,9 euro di Tia e 156,9 euro di Tarsu. I dati, riferiti al 2010, sono dell'Ifel (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale) ed elaborati dall'A.N.CO.T. Associazione Nazionale Consulenti Tributarî. Dal rapporto emerge che la quota pro capite pagata tra la Tia e la Tarsu in Italia è pari a 95,4 euro e per 7 euro di Tia e 88,4 euro di Tarsu.

Disaggregando il dato a livello regionale emerge che sono i residenti in Campania coloro che sono chiamati a pagare la somma più elevata pari a 160,8 euro composta da 3,9 euro di Tia e 156,9 euro di Tarsu. A seguire tenendo conto del valore decrescente

dell'imposta pro capite pagata figurano i contribuenti di: Sardegna 143,9 euro (11,7 Tia - 132,2 Tarsu), Abruzzo 126,6 euro (8,5 euro Tia - 118,1 euro Tarsu), Puglia 125,5 (3,4 euro Tia + 122,1 euro Tarsu), Piemonte 114,5 euro (11,9 euro Tia + 102,6 euro Tarsu), Friuli Venezia Giulia 114 euro (17,5 euro Tia + 96,5 euro Tarsu), Sicilia 111,9 euro (0,7 euro Tia + 111,2 euro Tarsu), Umbria 110,7 euro (3,2 euro Tia + 107,5 euro Tarsu), Valle d'Aosta 105,7 (105,7 euro Tarsu), Lombardia 102,1 euro (13,3 euro Tia + 88,8 euro Tarsu), Marche 101,6 euro (3,7 euro Tia + 97,9 euro Tarsu), Liguria 99,6 euro (2,2 euro Tia + 97,4 euro Tarsu), Basilicata 99,2 euro (99,2 euro Tarsu), Calabria 97,5 euro (97,5 euro Tarsu), Molise 80,8 euro (80,8 euro Tarsu), Toscana 76,6 euro (11,8 euro Tia + 64,8 euro Tarsu), Lazio 53,3 euro (0,7 euro Tia + 52,6 euro Tarsu), Emilia Romagna 51,4 euro (0,1 euro Tia + 51,3 euro Tarsu), Veneto 42,5 euro (14,4 Tia + 28,1 euro Tarsu), Trentino Alto Adige 0,8 euro (0,8 euro Tarsu).

Prima casa, affitti, imprese: così l'Imu diventa più equa

Dieci proposte per superare le criticità del 2012

PAGINA A CURA DI
Cristiano Dell'Oste
Giovanni Parente

Un po' come alla vigilia dei Mondiali, quando tutti gli italiani si sentono allenatori della nazionale di calcio, in questa campagna elettorale tutti i politici hanno il loro personalissimo schema per l'Imu. Dall'abolizione sull'abitazione principale all'azzeramento dell'imposta per i redditi più bassi, le proposte sono tante e diverse, ma spesso appena abbozzate e difficilmente sostenibili per le casse pubbliche. C'è sempre qualcuno, insomma, che vorrebbe giocare con quattro punte e un trequartista.

Oltre l'abitazione principale

Che l'imposta sugli immobili vada modificata per renderla più equa, l'ha detto anche l'Unione europea. Il problema, se mai, è fino a che punto spingersi. Il tributo è già molto caro e non si può facilmente pensare di alzarlo su alcuni tipi di edifici e abbassarlo su altri. Piuttosto, nel 2013 lo Stato e i Comuni dovranno rinunciare a una parte dei 23-24 miliardi incassati tra acconto e saldo dell'anno scorso.

Azzerare il prelievo sulla prima casa - secondo le ultime stime - costerebbe circa 3,8 miliardi. Una cifra che può sembrare tutto sommato "sostenibile", ma che va letta nel contesto generale dei conti pubblici. Intanto, bisognerà monitorare l'andamento delle entrate tributarie e quello dello spread, che influenza la spesa per interessi sul debito pubblico. E poi non si può dimenticare che il 1° luglio è previsto l'aumento dell'aliquota ordinaria dell'Iva dal 21 al 22%, che il presidente uscente del Consiglio, Mario Monti, ha già detto di voler evitare. La stessa Europa ha lanciato un avvertimento con il commissario agli Affari economici, Olli Rehn: «È importante che l'Italia resti lontano

dalle acque agitate». Come dire: l'Imu si può correggere, ma con prudenza e facendo attenzione ai conti pubblici.

Le manovre sulla prima casa, comunque, non esauriscono la lista dei correttivi alle distorsioni che sono emerse nel primo anno di applicazione dell'Imu. Il grafico a lato elenca dieci possibili ambiti di intervento, indicando alcune soluzioni possibili. Contro le disparità di trattamento generate dai vecchi valori catastali, nell'immediato, c'è poco da fare, anche perché la riforma prevista dalla delega fiscale è stata affossata nel finale di legislatura. D'altra parte, su molti altri punti rilevanti si potrebbe ragionare in tempi brevi.

Un tema particolarmente delicato - soprattutto in tempi di crisi - è quello delle case affittate a canone concordato. Con l'Imu la convenienza a scegliere questa formula contrattuale, da parte dei proprietari, si è drasticamente ridotta. E il rischio è che l'aumento del prelievo venga scaricato (almeno in parte) sugli inquilini, o che un numero di crescente di abitazioni rimangano sfitte: per scelta dei proprietari o per mancanza di affittuari.


Un altro dossier che dovrebbe essere riaperto è quello degli immobili d'impresa. È vero che nel 2013 tutto il gettito derivante dai capannoni e dai fabbricati produttivi finirà allo Stato, ma ai Comuni resterà pur sempre la possibilità di alzare l'aliquota fino all'1,06% per incassare uno 0,3% di imposta. Una tentazione pericolosa, in tempi di ristrettezze finanziarie per gli enti locali.

Correzioni a costo zero

Anche l'Imu, comunque, ha il proprio pacchetto di riforme a costo zero per le casse dello Stato. Che in questo caso si tradurrebbero nella stesura di un testo unico capace di raggruppa-

re tutte le norme di legge applicabili al tributo, risolvendo i conflitti con la vecchia Ici e chiarendo gli ultimi casi dubbi. Certo, intervenire sulle leggi richiede altre leggi, ma è un impegno a cui nessun Governo potrà sottrarsi, visto che l'Imu per quest'anno è ancora «sperimentale» e dal 2014 dovrà andare a regime. E poi, leggi a parte, le modalità di versamento, rimborso e dichiarazione possono essere razionalizzate con semplici atti amministrativi.

twitter@c_delloste
twitter@par_gio



L'analisi delle modifiche



LEGENDA: RILEVANZA E REALIZZABILITÀ ■ BASSA ■ MEDIA ■ ALTA

1
RIFORMA DEL CATASTO

CORREGGERE I VALORI
Oggi l'Imu è calcolata su valori catastali del tutto scollegati dal prezzo di mercato degli immobili. In centro a Napoli, ad esempio, le case si vendono mediamente a 3,5 volte l'imponibile Imu. Alla periferia di Bari, invece, il rapporto scende a 1,2 e il peso relativo del tributo raddoppia. Ci sono anche

grandi differenze nella stessa città, tra centro e periferia, e tra edifici antichi e costruzioni più recenti. La soluzione è una riforma complessiva del catasto, che però richiederebbe quattro o cinque anni e non è neppure partita, dato che la delega fiscale è stata travolta dalle dimissioni del Governo

LA VALUTAZIONE

RILEVANZA

 ALTA

REALIZZABILITÀ

 BASSA

2
TASSAZIONE PRIMA CASA

RIPENSARE LE DETRAZIONI
Oggi tutte le abitazioni principali hanno una detrazione di 200 euro (maggiorata di 50 euro per ogni figlio under 26). Alcuni Comuni, come Milano, hanno alzato l'aliquota sugli alloggi accatastati in categorie di pregio, ma in Italia gli edifici di lusso sono pochissimi e il 71% delle case è censito come

"normale" (A/2 e A/3). Per tutelare di più le famiglie a basso reddito – a maggior ragione se penalizzate dalla classificazione catastale dell'immobile – si potrebbe rendere la detrazione inversamente proporzionale al reddito e/o legarla ad altri indicatori di bisogno (Isee, presenza di disabili o disoccupati, mutuo in corso, eccetera)

LA VALUTAZIONE

RILEVANZA

 ALTA

REALIZZABILITÀ

 ALTA

3
DEFINIZIONE DI PRIMA CASA

IL PERIMETRO DELLA FAMIGLIA
La definizione di «abitazione principale» dettata dal decreto salva-Italia è più restrittiva di quella che si applicava con l'Ici. Ad esempio, secondo la legge, pagano come seconda casa l'alloggio dato in uso a un figlio e quello del carabiniere che vive in caserma. Ma anche, più semplicemente, l'unico

appartamento – magari ereditato – posseduto da un giovane che dal lunedì al venerdì abita in affitto per lavoro in un'altra città. La stretta del salva-Italia serve a evitare gli abusi, ma si potrebbe lasciare ai Comuni maggiore libertà di manovra, fermi restando gli equilibri del bilancio locale e i controlli contro gli evasori

LA VALUTAZIONE

RILEVANZA

 MEDIA

REALIZZABILITÀ

 ALTA

4
IMMOBILI D'IMPRESA

IL RISCHIO DI ALTRI RINCARI
La legge di stabilità 2013 lascia ai Comuni tutta l'Imu, tranne quella sui fabbricati del gruppo catastale D (capannoni ed edifici produttivi). Su questi immobili, l'Imu sarà incassata dallo Stato con l'aliquota base dello 0,76%, ma i Comuni potranno alzare il livello del prelievo fino all'1,06%,

incamerando la differenza. Viene meno, così, la possibilità di ridurre l'aliquota – prevista per il 2012 anche se poco usata – e si crea il rischio di un allineamento del prelievo al massimo, soprattutto nei piccoli Comuni con grandi zone industriali. Il meccanismo va ripensato per non penalizzare ancora di più le imprese

LA VALUTAZIONE

RILEVANZA

 ALTA

REALIZZABILITÀ

 MEDIA

5

«CONCORDATI»
MENO TASSATI**SERVE UNO SCONTO MIRATO**

Il passaggio dall'Ici all'Imu ha comportato un rincaro per tutti gli immobili, ma i più penalizzati – in proporzione – sono gli alloggi affittati a canone concordato, in cui il proprietario ha accettato di guadagnare meno in cambio di uno sconto del prelievo ordinario sui redditi (ora limato dalla riforma del

lavoro) e, spesso, di una riduzione dell'Ici decisa dal Comune. Passare da un'Ici dello 0,1% a un'Imu dello 0,6% vuol dire moltiplicare il tributo di nove volte, se si considera anche l'aumento dei coefficienti. Serve uno sconto mirato, come chiesto da inquilini e proprietari, per evitare che aumentino i canoni o le case lasciate sfitte

LA VALUTAZIONE**RILEVANZA**

ALTA

REALIZZABILITÀ

MEDIA

6

L'ERRORE
SULLO SFITTO**UNA STORTURA DA RADDRIZZARE**

L'Imu sugli immobili a disposizione assorbe anche l'Irpef sui redditi fondiari: è una delle norme del decreto sul fisco municipale che sono state "anticipate" dalla manovra Monti. Quello stesso decreto, però, prevedeva anche un'aliquota dimezzata per i fabbricati d'impresa e per quelli

affittati, aliquota che invece non è stata ridotta. Di conseguenza, oggi gli immobili tenuti a disposizione beneficiano di un "premio" implicito: dove il Comune differenzia l'aliquota, il premio viene meno, dove invece la lascia uguale su tutti i fabbricati, lo squilibrio rimane. È una stortura che va corretta

LA VALUTAZIONE**RILEVANZA**

MEDIA

REALIZZABILITÀ

MEDIA

7

IL PRELIEVO
SULL'INVENDUTO**PRELIEVO DA CALMIERARE**

Le case realizzate dai costruttori e rimaste invendute pagano l'Imu ad aliquota piena, a meno che il Comune non abbassi il prelievo, portandolo fino allo 0,38 per cento. Tra i Comuni capoluogo di provincia, però, solo uno su venti ha previsto riduzioni e l'aliquota media è comunque allo 0,74 per

cento. Con le vendite del mercato immobiliare in costante diminuzione e l'edilizia in crisi, molte imprese di costruzioni rischiano di chiudere i battenti, anche per il peso dell'Imu su centinaia o migliaia di unità abitative. Pur nel rispetto dei vincoli di bilancio, andrebbe prevista una misura specifica

LA VALUTAZIONE**RILEVANZA**

ALTA

REALIZZABILITÀ

MEDIA

8

PIÙ CERTEZZE
AI COMUNI**COMPLICAZIONI DA EVITARE**

I bilanci preventivi per il 2012 sono stati approvati da molti Comuni a ridosso della scadenza del 31 ottobre, quando di "preventivo" non avevano quasi più nulla. La spiegazione delle proroghe e dei ritardi è legata alla necessità per gli amministratori locali di coprire i minori trasferimenti statali con gli

incassi dell'Imu. Ma l'incertezza ha generato anche una sorta di tassa occulta, spingendo in qualche caso ad alzare le aliquote per garantirsi un margine di sicurezza. Per il 2013 servono più certezze e più in anticipo, anche se il nuovo fondo rischia di generare altre complicazioni nella distribuzione delle risorse

LA VALUTAZIONE**RILEVANZA**

ALTA

REALIZZABILITÀ

MEDIA

9

RISOLVERE
I DUBBI**SERVE UN TESTO UNICO**

Sette tra leggi, decreti e decreti legislativi, di cui cinque emanati negli ultimi 12 mesi. E poi una decina tra circolari, risoluzioni e regolamenti. La disciplina dell'Imu non è molto "datata", ma ha già stata ritoccata varie volte e pone gli operatori di fronte a non pochi problemi interpretativi. Basti

pensare a come tassare i fabbricati inagibili che siano al tempo stesso di interesse storico. Al di là delle decisioni che toccano l'entità del tributo, servirebbe quanto meno un'opera di attenta manutenzione legislativa – meglio ancora se con la stesura di un testo unico – per delineare una cornice certa (e si spera stabile) di regole

LA VALUTAZIONE**RILEVANZA**

MEDIA

REALIZZABILITÀ

ALTA

10

ADEMPIMENTI
«LIGHT»**RETTIFICHE E CORREZIONI**

L'Imu si paga con il modello F24 che arriva sul circuito gestito dalle Entrate, ma per correggere gli errori nei codici tributo bisogna rivolgersi ai Comuni. Allo stesso modo, bisogna chiedere ai Comuni il rimborso della quota statale dell'Imu, che non può essere compensata con le imposte statali,

come l'Irpef. L'iter andrebbe snellito, così come andrebbero semplificate le modalità di pagamento: il bollettino postale è arrivato troppo a ridosso del saldo ed è stato usato da una piccola quota di contribuenti. Sulla dichiarazione Imu, poi, si rischia la Babele delle comunicazioni ad hoc con regole locali

LA VALUTAZIONE**RILEVANZA**

ALTA

REALIZZABILITÀ

ALTA

Il conto salato del fisco sul mattone

In 50 anni una famiglia tipo può pagare oltre 150mila euro fra imposte su acquisto e possesso

PAGINA A CURA DI
Saverio Fossati
Gianni Trovati

Quasi quasi me ne compro un'altra. Con quello che il Fisco prende dalla casa, nel corso della vita media "immobiliare" di un cittadino, ci scapperebbe un altro bilocale. Insomma, è come se lo Stato avesse fatto un gigantesco investimento sul mattone, però senza tirare fuori un euro: il titolo di possesso è sufficiente a garantire la spremitura annuale, che dopo 50 anni assume dimensioni incredibili, intorno ai 150mila euro e passa. Ma non basta: il rapporto tra valori di mercato e peso fiscale complessivo è spaventosamente sperequato, al punto che 30 anni in un signorile appartamento in una grande città costano fiscalmente meno di un bilocale di vacanza al mare, cioè 15mila euro contro 122mila.

Nei tre esempi riportati qui a fianco sono stati ricostruiti tre percorsi immobiliari tipo. Il primo di una famiglia più abbiente, con due figli, che compra un appartamento abbastanza bello, in buono stato e in zona semi-centrale a Milano (via Solari), al costo di 540mila euro. Già come primo step, benché di tratti di prima casa, ci sono oltre 12mila euro da sborsare, più l'Iva sui compensi a notaio e agenzia immobiliare: 16.275 euro in tutto.

Poi arrivano le tasse annuali, pesanti come l'Imu (si tratta di un immobile in categoria A/2, con valore catastale di 277.647 euro), e la Tares, che debutta quest'anno, anch'essa non proprio leggera, per un totale di 1.400 euro.

Ma non basta: sui consumi essenziali per poter dire che una casa sia effettivamente abitabile (luce, riscaldamento e manutenzione straordinaria condominiale) gravano una miriade di imposte erariali più l'Iva, per cui si aggiungono altri 1.300 euro. Insomma, alla fine si tratta di 3.100 euro all'anno ingoiati dal fisco, cui però vanno sommati quelli dell'acquisto, ammortizzati nell'arco di 20 anni, perché mediamente è questo il periodo di possesso della prima casa, prima di acquistarne un'altra più grande. In totale,

quindi, 70.298 euro, cioè 3.515 all'anno. Le spese fiscali per l'eventuale mutuo sarebbero coperte dalla detrazione del 19% degli interessi, che può arrivare a 3mila euro annui, quindi non è stata considerata.

Il momento del salto di qualità è l'acquisto della casa più grande, che avviene quando i due figli cominciano a essere grandi e ci vuole una stanza in più e magari più spazio nella zona living. La famiglia decide quindi rivendere la casa e acquistarne un'altra, in modo da non perdere i benefici fiscali e anzi da poter beneficiare, sul secondo acquisto, di un credito d'imposta pari a quanto pagato per imposte di registro, ipotecarie e catastali vent'anni prima (sempre sperando che le imposte non aumentino). Per questo la spesa fiscale è di "soli" 8.128 euro in tutto. Trattandosi di una casa più grande, sempre dello stessa tipologia (il costo è di 675mila euro), le imposte su possesso e consumi aumentano, e alla fine il totale è di 3.854 euro all'anno. Ipotizzando che questa casa venga posseduta per trent'anni (e sempre ipotizzando costi e imposte più o meno uguali, almeno in termine di potere d'acquisto), sommando i due lunghi periodi (50 anni in totale), si arriva all'incredibile importo di 185.910 euro, il costo di un buon monolocale o di un bilocale periferico nella stessa città: questa è "la casa del fisco", comprata con le tasse del contribuente in comode rate annuali.

Se passiamo alla seconda tipologia, quella della famiglia con un solo figlio, più modesta, che vive a Roma e si accontenta di un trilocale (categoria A3 in zona Bologna a Roma) con ingressino, soggiorno e due stanzette da 80 metri quadrati, le spese fiscali sono ovviamente minori (ma non poi di moltissimo): 10.213 euro per l'acquisto e 2.345 annue tra Imu, Tares e consumi. Totale 2.855 euro all'anno. Anche questa famiglia cambia casa dopo 20 anni; passando agli ambiti 100 metri con un po' più di spazio e beneficiando del credito d'imposta su quanto pagato per la prima. La casa, comunque, non costerà meno di

3.290 all'anno, ammortizzando le spese fiscali dell'acquisto, e alla fine, per i 50 anni passati avendo sopra la testa un tetto di proprietà, ecco che si arriva a 155.814 euro totali. Considerando la differenza di valore dei due immobili, lo scarto fiscale, rispetto alla casa della famiglia più ricca, è davvero piccolo.

Se poi consideriamo la terza situazione, quella della seconda casa, il classico bilocale al mare, a Chiavari Ponente, 60 metri quadrati vista mare pagati 240mila euro, il fisco appare ancora più pesante. Si tratta di un immobile per le vacanze, poco usato, con consumi assai minori ma con un'Imu terrificante perché è una seconda casa, per non parlare delle imposte sull'acquisto. Così, per un possesso di 30 anni, si arriva a 122.208 euro di spesa totale, 4.074 all'anno.

Immobili. I sindaci possono dettare modalità diverse di comunicazione o chiedere l'allegazione di documenti extra

Denuncia Imu con le regole locali

Spedizione entro il 4 febbraio - Necessario verificare la normativa cittadina

Giuseppe Debenedetto

Scade lunedì 4 febbraio il "primo" termine per presentare la **dichiarazione Imu**. Entro questa data, infatti, dovranno rispondere all'appello tutti i proprietari di immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio al 5 novembre 2012 (data di pubblicazione del decreto 30 ottobre 2012). Per quelli in relazione ai quali l'evento rilevante ai fini Imu si è verificato in un momento successivo, invece, resta il termine "mobile" e ordinario di 90 giorni: ad esempio, in caso di acquisto di un'area edificabile avvenuto il 15 dicembre 2012, la dichiarazione dovrà essere presentata entro il 15 marzo 2013.

La casistica rilevante

La dichiarazione Imu va normalmente presentata al Comune sul cui territorio si trovano gli immobili. Nell'ipotesi residuale di immobili ubicati in più Comuni, vanno invece presentate tante dichiarazioni per quanti sono gli enti interessati, non essendoci più la regola dell'Ici che prevedeva il pagamento dell'imposta al solo Comune in cui insisteva la maggior parte dell'immobile.

Le istruzioni ministeriali ribadiscono il principio secondo il quale l'obbligo dichiarativo Imu sorge solo nei casi in cui sono intervenute modifiche rispetto alle dichiarazioni Ici già presentate ed in genere quando le variazioni non sono conoscibili dal Comune. La platea dei contribuenti coinvolti nell'operazione viene quindi distinta in due gruppi:

- immobili che godono di riduzioni dell'imposta;
- mancanza per i Comuni delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento.

Nelle istruzioni vengono peraltro evidenziati i casi per i quali la dichiarazione non va presentata. Tra questi spicca la situazione più frequente dell'**abitazione principale**, che non va quasi mai dichiarata, neppure se si ha diritto alla maggiore detrazione di 50 euro per i figli conviventi sotto i 26 anni. Fa eccezione il caso dei coniugi non separati che hanno residenze di-

verse nello stesso Comune, con obbligo di dichiarare solo l'abitazione che fruisce delle agevolazioni prima casa. Le istruzioni delle Finanze precisano che anche le pertinenze dell'abitazione principale non vanno dichiarate. Scatta invece l'obbligo di presentare la dichiarazione se si tratta di un'area pertinenziale all'abitazione principale.

Tutti gli atti che transitano dal sistema notarile del Mui (modello unico informatico) - come ad esempio una compravendita - non vanno denunciati, in quanto sono disponibili ai Comuni tramite l'interscambio dei dati catastali. Per le stesse ragioni, non vanno dichiarati i fabbricati rurali, anche se esenti in quanto ubicati in Comuni classificati dall'Istat come montani: la ruralità risulta infatti annotata agli atti dell'agenzia del Territorio. Ugualmente non vanno dichiarati i terreni ubicati in Comuni montani o collinari in quanto esenti.

I fabbricati esenti

Gli immobili esenti vanno dichiarati solo se rientranti nei casi previsti dalle lettere c) e i) dell'articolo 7, Dlgs 504/92 (usi culturali e attività non commerciali), ma l'adempimento andrebbe esteso anche agli immobili pubblici istituzionali, trattandosi di un'informazione non conoscibile dai Comuni. Gli **enti non commerciali** non dovranno comunque rispettare il termine del 4 febbraio: per loro è previsto un modello di dichiarazione specifico, non ancora approvato. Si dovrà quindi attendere il decreto in cui verrà indicato anche il termine di presentazione, come precisato dal dipartimento delle Finanze con la recente risoluzione 1/DF del 2013 (si veda Il Sole 24 Ore del 12 dicembre).

Un'altra situazione potenzialmente critica riguarda i coniugi separati, per i quali l'obbligo dichiarativo scatta solo quando l'ex casa coniugale non si trova né nel Comune di nascita dell'assegnatario né nel Comune di celebrazione del matrimonio. Ciò sul presupposto che quest'ultimo dovrà «informare il comune di na-

scita degli ex coniugi dell'avvenuta modificazione dello stato civile». Tuttavia l'informativa va fatta solo in caso di divorzio e non anche nel caso di separazione (articolo 49 Dpr 396/2000). Inoltre ai Comuni arrivano in genere le sentenze non definitive, che rinviano a successivi provvedimenti la decisione sulle altre questioni, tra cui l'assegnazione della casa coniugale. Pertanto, difficilmente i Comuni saranno in grado di reperire i dati necessari, tant'è che alcuni richiedono comunque la presentazione di una specifica comunicazione.

Occorre quindi prestare particolare attenzione alle regole fissate dai singoli comuni, esaminando i regolamenti comunali e considerando le eventuali modifiche intervenute entro il 31 ottobre 2012.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Caso per caso

Legenda: **Rosso** = la dichiarazione va sempre presentata; **Giallo** = dipende dai casi; **Verde** = la dichiarazione non va mai presentata

- | | |
|---|---|
| <p> ABITAZIONE PRINCIPALE</p> <p>La dichiarazione va presentata se i coniugi risiedono in case diverse situate nello stesso Comune, rispetto alla sola unità immobiliare che fruisce delle agevolazioni per abitazione principale</p> | <p> AREE EDIFICABILI E TERRENI DIVENTATI EDIFICABILI NEL 2012</p> <p>Scatta l'obbligo in quanto l'informazione sul valore di mercato dell'area non è in catasto. La dichiarazione non va presentata se il contribuente ha pagato l'Imu secondo i valori fissati dal Comune</p> |
| <p> PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE</p> <p>La presentazione della dichiarazione non è obbligatoria. Peraltro, potrebbe agevolare i compiti di verifica del Comune</p> | <p> FABBRICATI INAGIBILI</p> <p>La dichiarazione va inviata solo se si perde il diritto alla riduzione</p> |
| <p> IMMOBILI DATI IN LOCAZIONE O IN AFFITTO</p> <p>La dichiarazione va presentata solo per i contratti registrati prima del 1° luglio 2010</p> | <p> IMMOBILE DELL'ANZIANO O DISABILE</p> <p><i>Immobili non locati di proprietà di anziani o disabili che hanno preso la residenza in istituti di ricovero o sanitari</i>
Il Comune è a conoscenza del trasferimento della residenza del soggetto in un istituto di ricovero</p> |
| <p> IMMOBILI DATI IN USO GRATUITO AI PARENTI</p> <p>Se il Comune ha deliberato l'applicazione di un'aliquota ridotta occorre attenersi alle condizioni e alle modalità informative previste dall'ente, in genere alternative alla dichiarazione ministeriale</p> | <p> IMMOBILE DI RESIDENTE ALL'ESTERO (AIRE)</p> <p>C'è l'obbligo solo se il Comune ha assimilato l'immobile alla prima casa</p> |
| <p> IMMOBILI ACQUISTATI NEL CORSO DEL 2012</p> <p>Non va presentata la dichiarazione in quanto sono applicabili le procedure telematiche previste per il Mui (modello unico informatico) in sede di rogito notarile</p> | <p> EX CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE SEPARATO</p> <p>La dichiarazione va presentata dall'ex coniuge assegnatario solo quando il Comune in cui si trova l'ex casa coniugale non è né il Comune di celebrazione del matrimonio, né il suo Comune di nascita</p> |
| <p> IMMOBILI RURALI</p> <p><i>Fabbricati rurali strumentali (con annotazione catastale) e immobili trasferiti dal catasto terreni a quello urbano entro il 30 novembre 2012</i>
La dichiarazione non va presentata perché gli enti locali possono attingere tutte le informazioni dal portale per i Comuni</p> | <p> IMMOBILI D'IMPRESA</p> <p><i>Immobili strumentali d'impresa, immobili posseduti da soggetti Ires e beni merce costruiti e rimasti invenduti</i>
C'è l'obbligo solo se il Comune ha deliberato un'aliquota ridotta</p> |
| <p> IMMOBILI EREDITATI NEL CORSO DEL 2012</p> <p>L'agenzia delle Entrate riceve la dichiarazione di successione e invia una copia al Comune nel cui territorio si trovano gli immobili</p> | <p> TERRENI AGRICOLI</p> <p><i>Terreni (compresi gli incolti) e aree fabbricabili (ancora a uso agricolo), possedute e condotte da coltivatori diretti o Iap</i>
La dichiarazione va presentata sia nel caso in cui si acquista sia in quello in cui si perde il relativo diritto</p> |
| <p> IMMOBILI RISTRUTTURATI NEL 2012</p> <p>La dichiarazione non va presentata, anche se i lavori hanno comportato la variazione della rendita: in questo caso, si tratta di atti catastali consultabili tramite il portale per i Comuni del Territorio</p> | <p> AREA EDIFICABILE PERTINENZIALE AL FABBRICATO</p> <p>La condizione di pertinenzialità dell'area va evidenziata dal contribuente nella dichiarazione (orientamento della Cassazione)</p> |
| <p> IMMOBILI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO</p> <p>La dichiarazione va presentata sia nel caso in cui si acquisti e sia nel caso in cui si perda il diritto all'agevolazione</p> | <p> IMMOBILI «D» NON CENSITI POSSEDUTI DA IMPRESE</p> <p>La dichiarazione va presentata in presenza di spese incrementative rispetto al costo di acquisizione. Il termine è 90 giorni dalla data di chiusura del periodo d'imposta in cui le spese sono contabilizzate</p> |

Le infrazioni nella dichiarazione

Sconti comunali a rischio in caso di irregolarità

Luigi Lovecchio

Nell'Imu, ancor più che nell'Ici, l'adempimento dichiarativo appare del tutto svincolato dalla tempistica dei versamenti. Per questo motivo, potrà verificarsi di frequente che, pur in assenza della denuncia, i pagamenti siano stati effettuati correttamente. In tale eventualità, risulterà applicabile la medesima sanzione vigente nell'Ici, pari cioè all'importo fisso di 51 euro. Questa penalità, inoltre, potrà essere ridotta ad un terzo se si presta acquiescenza all'atto di contestazione del Comune.

È sempre possibile inoltre regolarizzare l'omissione in sede di **ravvedimento operoso**, ai sensi dell'articolo 13, Dlgs 472/1997. In proposito, si ritiene che - poiché nell'Imu come nella generalità dei tributi locali non esiste alcuna previsione che sancisca la nullità della dichiarazione tardiva - sia ammissibile il ravvedimento lungo, con presentazione della denuncia entro un anno dalla scadenza del termine. E questo in virtù dell'articolo 13, lettera b), Dlgs 472/1997. In questa eventualità, la sanzione diventa un ottavo di 51 euro, cioè 6,38 euro.

Le cose cambiano se l'omissione dell'obbligo dichiarativo è correlata a una violazione dell'obbligo di pagamento dell'imposta. Si pensi ad esempio a un contribuente che ha acquistato un'area edificabile nei primi mesi del 2012 senza aver pagato l'Imu. Oppure al soggetto che già possedeva l'area al 1° gennaio dell'anno scorso e che tuttavia ha continuato a pagare l'imposta sul medesimo valore del 2011, pur in presenza di un incremento del valore di mercato. In entrambe le ipotesi appena descritte, l'interessato avrebbe dovuto pagare correttamente l'Imu nel cor-

so del 2012 sul valore al 1° gennaio dello stesso anno e dovrebbe presentare la denuncia entro il 4 febbraio 2013.

Se omette tale adempimento, il contribuente incorre

nella violazione sostanziale dell'obbligo dichiarativo. In tal caso, la sanzione unica varia dal 100% al 200% dell'imposta non pagata.

In caso di infedeltà della dichiarazione che si accompagna anch'essa a un pagamento inferiore al dovuto (ad esempio, l'area edificabile è stata dichiarata per un importo inferiore al valore di mercato), la sanzione diventa dal 50% al 100% del tributo non versato. Se invece il contribuente ha ommesso o irregolarmente eseguito il pagamento dell'imposta con riferimento a un fabbricato che non deve essere dichiarato, la sanzione è quel-

LA GRADAZIONE

Se si versa comunque tutta l'imposta dovuta la multa è di soli 51 euro. Ma aumenta nell'ipotesi di violazioni sostanziali la ordinaria del 30 per cento. È il caso ad esempio di un soggetto che ha acquistato un fabbricato transitando dal Mui ma non ha versato il tributo.

Di regola la presentazione della denuncia non costituisce un onere necessario per l'applicazione di agevolazioni o esenzioni. L'omessa dichiarazione non preclude ad esempio la spettanza della riduzione a metà per i fabbricati storici. Tuttavia, nell'ipotesi in cui il Comune abbia deliberato un'aliquota ridotta nei riguardi dei fabbricati locati, subordinandola alla presentazione della denuncia Imu con l'indicazione degli immobili affittati, l'omesso assolvimento della condizione posta nella delibera si traduce

nell'inapplicabilità dell'agevolazione locale. La sanzione sarà pertanto rappresentata dal 30% dell'importo versato in meno, rispetto a quello dovuto ad aliquota ordinaria. Resta ovviamente ammissibile la dichiarazione tardiva per mezzo del ravvedimento.

Prima dell'adempimento. Riscontro con le ultime modifiche e la disciplina delle entrate

Controllo incrociato sulle delibere

Pasquale Mirto

Capire se si è obbligati a presentare la dichiarazione Imu non è operazione semplice, soprattutto se l'immobile da dichiarare è destinatario di un'aliquota agevolata. In questo caso, infatti, prevalgono gli eventuali obblighi dichiarativi previsti dalle delibere comunali.

Le ipotesi più frequenti riguardano gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale, quelli non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del Tuir, gli immobili posseduti dai soggetti Ires e, infine, gli immobili locati. In tutti questi casi, le istruzioni alla dichiarazione Imu precisano che la dichiarazione non deve essere presentata nel caso in cui il Comune, nell'ambito della propria potestà regolamentare, abbia previsto specifiche modalità per il riconoscimento dell'aliquota agevolata, «consistenti nell'assolvimento da parte del contribuente di adempimenti formali e comunque, non onerosi, quali, ad esempio, la consegna del contratto di locazione o la presentazione di un'autocertificazione».

È importante allora districarsi tra gli atti emanati dal Comune. Ma anche questa operazione non è facile, perché alcuni enti hanno approvato le **delibere delle aliquote Imu** e i regolamenti ad inizio 2012, ma poi li hanno dovuti ripensare, a seguito delle consistenti modifiche alla disciplina Imu apportate dal Dl 16/2012. Alcuni Comuni hanno preferito riapprovare integralmente i propri atti, altri invece hanno apportato solo delle modifiche e integrazioni, sicché si è costretti a una lettura combinata di più atti, facendo ben attenzione a consultare anche il più recente. Altri, ancora, hanno ricevuto rilievi dal ministero e anche in questi casi si è proceduto alla riapprovazione integrale o all'integrazione degli atti precedenti.

Aliquote e regolamenti Imu devono essere pubblicati sul sito del dipartimento delle Finanze. E proprio dal sito ufficiale si può notare che ci sono anche Comu-

ni che non hanno approvato il regolamento (Gorizia, Trani, Modena) o le aliquote (Barletta). In assenza di regolamento Imu, le disposizioni di carattere generale, come l'importo minimo di pagamenti e rimborsi, sono contenute nel regolamento generale delle entrate. In caso di mancata approvazione della delibera delle aliquote, invece, si applicano automaticamente le aliquote e la detrazione nella misura base prevista dalla norma.

Nella stragrande maggioranza dei casi i Comuni hanno previsto una variegata articolazione di aliquote, partendo normalmente da un'aliquota ordinaria Imu massima, e prevedendo poi aliquote agevolate - peraltro spesso ben al di sopra dello 0,76% - la cui spettanza è normalmente subordinata alla presentazione di un'apposita comunicazione su modello predisposto dal Comune stesso e con tempi di presentazione non sempre agganciati a quelli di presentazione della dichiarazione Imu.

Oltre alle aliquote agevolate, molti Comuni hanno anche innalzato la detrazione per abitazione principale solo con riferimento a casi di disagio sociale, anche in questo caso da dichiarare al Comune con apposito modello. Occorrerà, quindi, "interrogare" le delibere comunali e verificare se la spettanza delle agevolazioni Imu è subordinata alla presentazione di un'apposita comunicazione, ed occorrerà anche verificare se il Comune ha già predisposto i vari modelli di comunicazione.

Rifiuti. La classificazione degli operatori economici va basata sul Dpr 158/99

Utenze non domestiche rivoluzionate dalla Tares

Le nuove regole per i 6.700 Comuni a Tarsu

Luigi Lovecchio

Il debutto della **Tares** richiede percorsi di avvicinamento che sono decisamente più complessi nei Comuni che nel 2012 adottavano la Tarsu, rispetto a quelli dei Comuni con Tia1 o Tia2. La differenza sostanziale risiede nelle regole di determinazione del nuovo prelievo sui rifiuti che, essendo interamente fondate sul Dpr 158/99, coincidono con i criteri della Tia1 e della Tia2.

IPASSAGGI

Per costruire la tariffa occorre raccogliere i dati dal gestore del servizio e rivedere la distribuzione del gettito fra le categorie

In primo luogo, occorre ricondurre le categorie di utenze non domestiche Tarsu nelle 30 categorie di attività (21 nei Comuni con popolazione non superiore a 5 mila abitanti), previste nel Dpr 158/99. Il lavoro non è agevole, poiché i gruppi Tarsu potrebbero essere molto diversi da quelli Tares. Non è detto inoltre che il Comune disponga di informazioni sufficienti nella propria banca dati per classificare correttamente gli operatori economici. Una possibilità è rappresentata dall'incrocio con i dati del Registro delle imprese che, attraverso i codici Atecofin, identificano con precisione l'attività esercitata. Si ritiene peraltro che la categorie del Dpr possano essere modificate dal Comune, sia accorpando più raggruppamenti sia istituendo di nuove categorie. Infatti, ai sensi dell'articolo 5 del Dpr 158, le tabelle allegate trovano applicazione fino a che i Comuni «non abbiano validamente sperimentato tecniche di calibratu-

ra individuale» dei rifiuti prodotti. Ne consegue che se il Comune, attraverso supporti tecnici, è in grado di dimostrare che una diversa distribuzione degli operatori economici è funzionale ad una migliore rispondenza del prelievo alla produzione di rifiuti degli stessi, lo scostamento dal decreto sarà legittimo.

Occorre inoltre distribuire le utenze domestiche secondo la numerosità di ciascun nucleo familiare e decidere un criterio di attribuzione delle utenze dei non residenti. A quest'ultimo proposito, molti Comuni in Tia1 hanno attribuito un numero presuntivo di componenti in funzione della estensione dell'immobile. Si tratta di un ragionevole criterio di semplificazione e non di una presunzione assoluta.

La parte più delicata è tuttavia rappresentata dalla costruzione della tariffa, che passa attraverso una pluralità di simulazioni di calcolo. Occorre innanzitutto procurarsi i dati contabili del gestore del servizio rifiuti, riclassificati secondo i criteri del Dpr 158. Si tratta peraltro di dati destinati a far parte del piano economico finanziario. Bisogna inoltre decidere le modalità per ripartire il costo del servizio tra le due macro categorie di utenze domestiche e non domestiche. Il criterio più semplice è mantenere la medesima ripartizione del gettito Tarsu. Quello più corretto dovrebbe essere il riferimento alle quantità di rifiuti complessive imputabili all'una e all'altra categoria.

Incrociando quindi i dati contabili con i dati rilevanti delle utenze (superficie e numero dei componenti) si ottengono le prime simulazioni.

Per evitare eccessivi sbalzi, bisognerà agire sui coefficienti di produttività dei rifiuti. Anche in questo caso, si è dell'avviso che i coefficienti minimi e massimi previsti nelle tabelle allegate dal decreto possano essere derogati sulla base di indagini tecniche.

L'entità del prelievo sarà comunque maggiore della Tarsu sia per l'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio che per l'inclusione tra i costi da coprire delle spese amministrative di gestione e del costo d'uso del capitale.

Il perimetro. Catalogo allargato nel settore pubblico

Per la Pa premiate le coibentazioni

Il conto termico risolve una asimmetria: finora le amministrazioni pubbliche erano escluse dalle detrazioni Irpef e Ires del 55% per il risparmio energetico. Con il conto termico le Pa possono accedere a incentivazioni con rimborso diretto dal Gse, in due o cinque anni, finalizzate a interventi di efficientamento energetico e/o sostituzione di impianti di climatizzazione (gli incentivi sono cumulabili).

Per le sole amministrazioni pubbliche, è possibile presentare domande per:

- isolamento termico (pareti opache e trasparenti, infissi inclusi);
- strutture ombreggianti «intelligenti» per ridurre i consumi di climatizzazione estiva;
- caldaie a condensazione.

Per tutti, privati inclusi, sono finanziabili gli interventi più direttamente riconducibili alle rinnovabili termiche. È un impulso diretto a diverse tecnologie:

- solare termico;

- pompe di calore elettriche e a gas;

- generatori di calore a biomassa, stufe/caldaie a legna e a pellet, con valvole termostatiche per il controllo del comfort (e dei consumi) dei vari ambienti.

I vincoli di tipo tecnologico sono stringenti, e spesso correlati alla zona climatica di utilizzo: le trasmissioni massime ammesse per gli interventi di coibentazione diminuiscono per i climi più freddi e i costi ammessi al metro quadro aumentano di conseguenza, così come i massimali rimborsabili; le caldaie a condensazione devono avere bruciatori modulanti e pompe a controllo di portata elettronici, direttamente governati dall'intelligenza del sistema di climatizzazione (non sono ammesse quindi semplici valvole apri-chiudi comandate dal termostato); per i generatori di calore a biomassa e per le pompe di calore ci sono specifiche di rendimento minimo, e certificazioni necessarie per l'accesso agli in-

centivi (i coefficienti moltiplicativi per il calcolo sono poi funzione della zona climatica, ma anche delle emissioni inquinanti).

Il ministero dello Sviluppo economico fornisce qualche esempio (si veda scheda sopra): una famiglia che installa **solare termico** standard per 4 mq (circa il 60% dei consumi di acqua calda sanitaria di un nucleo di quattro persone) potrà avere un rimborso di 1.360 euro in due anni. Se la stessa famiglia utilizzerà tecnologie a concentrazione, l'incentivo sale a 1.768 euro e aumenta ancora se si aggiungono sistemi di *solar cooling* (raffrescamento).

Per le pompe di calore il calcolo è più complesso, perché coinvolge la zona climatica: una pompa di calore elettrica tradizionale aria-aria, di potenza pari a 24 kWt utilizzata a Roma genera un incentivo di 2.772 euro in due anni; la stessa pompa di calore, a Rieti, è incentivata con 3.366 euro negli stessi due anni. Il motivo è semplice: si suppone, in media, che a Roma l'impianto sia attivo mediamente per 1.400 ore l'anno, mentre a Rieti lavorerà per 1.700 ore ogni inverno. Quindi, l'impianto di Rieti va incentivato di più.

D. Bel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tagli di spesa apparenti

Le riforme del governo dei tecnici usano due pesi e due misure: le norme fiscali si applicano sempre; quasi mai quelle contro la p.a.

DI MARINO LONGONI
 mlongoni@class.it

Il codice civile di Napoleone, del 1804, era composto da poco più di 100 mila parole. Le sei manovre economiche approvate dal governo Monti nel 2012 arrivano a 300 mila. Il primo è passato alla storia come esempio di chiarezza normativa. La legislazione del governo tecnico segna invece il punto più basso nella qualità delle leggi: norme scritte in modo incomprensibile, che vengono modificate pochi giorni dopo essere approvate, piene zeppe di strafalcioni. Un esempio, l'ultimo comma della legge di stabilità: nel testo pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, in 10 righe si possono contare cinque refusi. E che dire della chiarezza di questo comma: «Per il comune di cui al comma 3.1 non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato sugli immobili di proprietà dei comuni di cui all'articolo 13, comma 11, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dall'articolo 4, comma 5, lettera g), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e non si applica il comma 17, del medesimo articolo».

Non è questione di fare i puristi del diritto. Una legislazione caotica, ridondante, contraddittoria ha una sua funzione inconfessata. Si possono sbandierare le riforme che attirano il consenso, senza applicarle. E viceversa. Ed infatti: le norme fiscali sono ap-

plicate in modo tutto sommato rigoroso. Grazie all'azione di manutenzione dall'Agenzia delle entrate con le sue circolari, risoluzioni, interpretazioni ecc. oltre che all'accertamento delle infrazioni tributarie. Le norme sui tagli alle spese pubbliche, o quelle che prevedono pesanti adempimenti in carico alle pubbliche amministrazioni, finiscono nove volte su dieci per essere dimenticate in qualche cassetto: mancherà un decreto attuativo, interverrà

una sentenza della Cassazione a dire che quel taglio è illegittimo, oppure ci penserà il legislatore con una norma incomprensibile, a disporre una proroga o cancellare il comma indesiderato.

Qualche esempio. La spending review aveva previsto che entro il 31/12 sarebbe stato emanato il Dpcm che avrebbe dovu-

to fissare la «giusta percentuale» di dotazioni organiche in rapporto alla popolazione per gli enti locali. Ovviamente il Dpcm non è stato emanato e a quanto risulta se ne sono perse le tracce. La stessa legge aveva previsto 500 milioni di tagli ai comuni per il 2012 sotto forma di tagli ai consumi intermedi. Ma alla fine il taglio è stato sterilizzato. Si prevedeva anche l'obbligo per i comuni di far compilare al Ministero dell'economia le buste paga dei dipendenti pubblici. I comuni che hanno aderito sono stati in un anno 67.

Su 8.100. E chi non si ricorda del taglio delle province? Se ne è discusso per un anno e poi il parlamento ha affossato tutto. E la riduzione degli stipendi dei parlamentari? Ancora: il decreto crescita obbliga le p.a. a pubblicare sul proprio sito tutte le erogazioni (stipendi, consulenze, contributi ecc.) di importo superiore a 1.000 euro. Finora gli enti hanno fatto orecchie da mercante. E il provvedimento sui costi standard della sanità, il cuore del federalismo? Non pervenuto. La razionalizzazione della spesa sanitaria può aspettare. Insomma, è sempre più evidente che si è creata una distinzione tra norme di serie A, destinate a entrare in vigore e a produrre effetto, e norme di serie B, approvate per farle salire sulla passerella e scendere subito dopo, come una modella.

© Riproduzione
—ne riservata—

Il timore è che gli interventi pubblici restino lettera morta. A cominciare dalle province

Riforme della p.a., andamento lento

Misure per la p.a.

Ambito	Misura	Entrata in vigore
Province	Riduzione del numero delle province, revisione dei confini, modifica del sistema elettorale, modifica delle funzioni - Rinvio	Dal 2013 – un anno di tempo per completare la riforma
Enti locali – virtuosità	Rinvio di un anno della vigenza dei parametri di virtuosità per la distinzione in fasce a fini premiali per il patto di stabilità	Dal 2013 – un anno di tempo
Armonizzazione con riforma Foriero	Iniziativa legislativa per armonizzare il lavoro pubblico alla riforma del lavoro approvata con la legge-Fornero	Dal 2012

*Pagina a cura
DI LUIGI OLIVERI*

Riforme della pubblica amministrazione alle calende greche. Tranne che non si tratti di interventi mediante i deprecabili tagli lineari, spessissimo le grandi riforme della pubblica amministrazione sono destinate a rimanere pie intenzioni, scolpite, però, su *Gazzetta Ufficiale*.

Il timore è che gli interventi sull'organizzazione dello stato e sull'attività della pubblica amministrazione contenute nelle innumerevoli manovre di sviluppo del 2012 non avranno un destino diverso dal solito.

A cominciare dal riordino delle province, oggetto della bellezza di 4 interventi normativi nel volgere di 13 mesi. Prima il decreto «salva Italia», il dl 201/2011, convertito in legge 214/2011; poi, la spending review, il dl 95/2012, convertito in legge 135/2012; poi, ancora, il decreto legge mai convertito 188/2012 che avrebbe dov-

to compiere definitivamente il taglio e l'accorpamento degli enti e, infine, la legge di stabilità per il 2013, la legge 228/2012 che rinvia tutto a tempi migliori.

L'articolo 1, comma 115, della legge di stabilità di fatto fa ritornare le lancette indietro di un anno, tornando esattamente al punto di partenza: l'intenzione, cioè, di realizzare una complessiva riforma dell'ente provinciale, fondato su alcuni punti fondamentali. In particolare, la trasformazione in enti di secondo grado, con gli organi di governo dimagriti a causa della soppressione delle giunte ed eletti non direttamente dal corpo elettorale, bensì dai consiglieri dei comuni facenti parte della circoscrizione provinciale.

Il secondo punto dell'attesa riforma è la modifica appunto delle circoscrizioni. Per ridurre il numero degli enti, occorre accorparli, renderli più ampi, aggregando alcune province ad altre.

Il terzo punto è il ridisegno della sfera delle competenze e delle funzioni, che le

linee direttive delle tentate riforme del 2012 vorrebbero in gran parte attribuire ai comuni o alle regioni, a seconda che il loro esercizio fosse stato assegnato alle province da leggi frutto della potestà legislativa esclusiva dello Stato o della potestà legislativa concorrente/residuale delle regioni, lasciando alle province solo un nucleo molto contenuto di competenze.

Il quarto punto consiste nel trasferimento del personale e di tutte le risorse strumentali e finanziarie dalle province ai comuni o alle regioni, indispensabile per il completamento del disegno.

Proprio il rinvio dell'attuazione del riordino contenuto nell'articolo 1, comma 115, della legge 228/2012 rivela quanto complesso sia il compito di portare a termine il riordino.

La legge di stabilità ha assegnato un altro anno di tempo, sia allo stato, sia alle regioni, per giungere alla riforma. È evidente che il tem-

po reale a disposizione sarà molto inferiore. F

ino a febbraio, quando vi saranno le elezioni, l'argomento sarà forse solo oggetto di impegni da campagna elettorale. Poi, tra avvio del funzionamento del parlamento, procedura di nomina del governo, elezione del presidente della repubblica e attivazione dei primi atti legislativi e normativi, è facile immaginare che si arrivi a fine primavera o inizio estate senza ancora nulla di concreto per attuare la riforma. E, probabilmente, nel momento in cui il dossier-province verrà nuovamente messo ai primi punti dell'ordine del giorno sarà oggetto di ampie modifiche, necessarie a migliorare di molto un processo di riordino che è fallito per l'eccessiva sua frettolosità e tecnicità.

Un altro rinvio che ormai si trascina da tre anni riguarda l'attivazione del cosiddetto «federalismo fiscale» ma, in particolare, del sistema per determinare uno standard dei fabbisogni e della spesa, tale da classificare gli enti locali in fasce di merito, ai fini della determinazione di regole e sanzioni graduate per il patto di stabilità.

L'articolo 1, comma 428, della legge 228/2012 rinvia di un altro anno l'entrata in vigore di una serie parametri di virtuosità (per esempio i costi standard, il rapporto corretto tra spesa del personale e spesa corrente, l'equilibrio di parte corrente, il tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale), nonché la previsione dei fattori correttivi del tasso degli occupati e del valore catastale ai fini della determinazione dei parametri di virtuosità.

Il prolungamento dell'attesa di queste disposizioni vanifica, nei fatti, ogni possibilità di modificare l'assetto della finanza locale e di regolare i trasferimenti dello stato così da commisurarli alla capacità impositiva e alle corrette necessità di spesa.

Un altro tema che da sempre risulta oggetto di proclami o di riforme soprattutto

della carta o delle intenzioni è quello del lavoro pubblico.

La legge 92/2012, la cosiddetta riforma-Fornero, all'articolo 1, commi 7 e 8, rinvia ad un'iniziativa del ministro della funzione pubblica l'armonizzazione della riforma del lavoro privato con le peculiari regole del lavoro pubblico.


Tale rinvio, nel corso del 2012 ha fruttato solo un fantomatico protocollo tra Palazzo Vidoni e alcune sigle sindacali, per altro volto più che altro a modificare alcune regole sulla valutazione della produttività della riforma-Brunetta, in parte confluire nella spending review.

Dell'attuazione del protocollo si è persa qualsiasi traccia, così come dell'iniziativa legislativa di armonizzazione, che risulterebbe particolarmente urgente e indispensabile, per mettere un punto fermo sulla questione dell'applicabilità anche al lavoro pubblico della riforma dell'articolo 18 e delle nuove regole sul lavoro a tempo determinato.

—© Riproduzione riservata—

OLTRE IL GIARDINO

Alberto Statera



OTTO MILIARDI UE RECUPERATI IL TRAMPOLINO DI BARCA

Tra i non pochi personaggi supponenti, presuntuosi, arrampicatori, fanfaroni o indolenti che nell'ultimo anno hanno calcato le scene dello strano governo di Mario Monti c'è anche qualche lodevole esempio di come si può fare il ministro con riservatezza e concretezza. Mentre infuria la campagna elettorale più pazza del mondo, tra capriole da circo e iperfetazione di grottesche formazioni politiche, i rari casi



Qui sopra, **Fabrizio Barca** ministro per la Coesione territoriale

fanno ancora sperare che non tutto sia perduto all'invocata normalità dell'Italia.

Tra questi ci piace citare quello dell'ormai quasi ex ministro per la Coesione territoriale, di nuova istituzione, che senza egolatrie ha messo in atto una delle poche politiche di sviluppo del governo Monti, riuscendo a spendere in un anno più di 8 miliardi di fondi europei, che altrimenti si rischiava di perdere.

Fabrizio Barca, figlio di Luciano, economista e senatore del Pci

scomparso di recente, ha lavorato in Banca d'Italia, ha insegnato alla Bocconi, al Mit di Boston e all'Università di Stanford, fino a diventare direttore generale del ministero dell'Economia, dopo tre bocciature del Consiglio dei ministri per l'accusa di comunismo. Si narra che prima della nomina abbia dovuto soffrire a lungo in silenzio per, diciamo, le incomprensioni con Giulio Tremonti e con Vittorio Grilli, l'ineffabile ministro dell'Economia di Monti, che a un certo punto lo esiliò in una stanzuccia ministeriale sperduta e con competenze alquanto aleatorie.

Di fronte ai dati della crisi economica e sociale del paese, con il Pil che scende e la povertà che incide in nuovi strati di popolazione, gli 8 miliardi che Barca è riuscito a mobilitare per la crescita sono tutt'altro che risolutivi. Ma senza tante fanfare, con uno stile diciamo da vecchia "borghesia rossa", il ministro ha incrementato del 15 per cento la spesa

nazionale per i programmi finanziati con fondi Ue, che giacevano inutilizzati, trascinando oltre l'obiettivo per gli investimenti di quei fondi anche Puglia, Campania, Calabria, Sicilia e Basilicata. Un'operazione che pare valga lo 0,6 per cento del Pil. Un fatto che sta lì, nella Babele di parole sulla crescita, che è l'araba fenice di questa sgangherata campagna elettorale. "Mi chiedo da mesi cosa sia l'Agenda Monti", ha detto tra l'altro il ministro. Il quale ha avvertito che ci sono ancora da spendere 31,2 miliardi di euro destinati allo sviluppo nei prossimi tre anni. Lasciarli dormire come in passato sarebbe un peccato mortale.

Barca non è candidato alle prossime elezioni, né ha accettato di candidarsi a sindaco di Roma. C'è chi dice che aspiri alla segreteria del Partito Democratico, se Bersani andrà a fare il presidente del Consiglio. Lui stesso ha detto che "un governo funziona se funziona l'organizzazione dei gruppi intermedi", dove per gruppi intermedi s'intendono i partiti. I partiti che hanno contribuito a ridurre l'Italia in questo stato, selezionando una classe dirigente per la quale ciò che contava era accaparrarsi risorse. Una classe dirigente "estrattiva", ha detto. Che ci sembra un modo elegante per dire ladra.

a.statera@repubblica.it

Fondi europei

IL RAPPORTO DELLA GUARDIA DI FINANZA

La performance

Il nostro Paese è secondo dopo la Germania per numero di comunicazioni nel 2011

La mappa regionale

Campania, Calabria e Puglia in testa, Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige i virtuosi

Frodi al bilancio Ue, in dieci anni sottratto un miliardo di euro

Sono circa 4.500 i casi segnalati in Italia: il 18% riguarda documenti irregolari

PAGINA A CURA DI

Chiara Bussi

I "lobbisti della frode", un'organizzazione che offriva pacchetti chiavi in mano per ottenere illecitamente fondi comunitari o nazionali. Smascherati dai nuclei della polizia tributaria di Catanzaro e Cosenza, con l'operazione «Sparkling» che ha portato alla denuncia di 52 persone, di cui 21 destinatari di misure cautelari, e al sequestro di beni e immobili per 50 milioni di euro. O i 21 corsi professionali fittizi, con firme false per raggiungere il numero minimo di partecipanti, finanziati indebitamente con il Fondo sociale europeo per oltre 2 milioni di euro. La scoperta, da parte del Nucleo di polizia tributaria di Venezia, ha portato alla denuncia a piede libero di 10 persone. Sono due tra le più importanti operazioni di contrasto alle frodi ai danni del bilancio Ue da parte della Guardia di Finanza.

Complessivamente tra il 2003 e il settembre 2012 sono stati 4.421 i casi di frode o irregolarità su fondi strutturali e agricoli. Un bottino complessivo di 1,07 miliardi di euro sottratto al bilancio Ue che, se non verrà recuperato, rappresenterà una perdita finanziaria per il nostro Paese, che a fine 2012 è riuscito con un rush finale a centrare gli obiettivi di spesa e ora dovrà riuscire a spendere 31,2 miliardi per i prossimi tre anni (si veda Il Sole 24 Ore del 10 gennaio). A rivelarlo è la fotografia scattata dal Nucleo della Guardia di Finanza per la repressione

dei frodi contro la Ue presso il Dipartimento delle Politiche europee del Consiglio dei ministri sulla base delle segnalazioni effettuate alla banca dati Ims dell'Olaf (l'Ufficio europeo per la lotta anti-frode). Una missione affidata dal Trattato Ue agli Stati membri che devono attuare per la tutela degli interessi finanziari europei le stesse misure adottate per le risorse nazionali. Restringendo il focus al solo 2011 si scopre che l'Italia è al secondo posto dopo la Germania per numero di casi comunicati (1.269), mentre segue la Francia per gli importi segnalati.

Obblighi non rispettati

La parte più consistente di irregolarità e frodi riguarda la programmazione 2000-2006, ormai conclusa, con un importo di oltre 950 milioni di euro, mentre per quella attuale (2007-2013) i dati sono in divenire e si assestano finora a 121 milioni. Per la maggioranza (81%), i casi riguardano irregolarità, mentre le frodi sono il 19 per cento. Per quasi uno su cinque (il 18%) si tratta di mancato rispetto degli obblighi e di documentazione irregolare. Il 16% è dovuto invece alla presentazione di altri documenti

falsi, come il rilascio di false certificazioni liberatorie da parte di fornitori, documenti di supporto falsificati o false dichiarazioni sui requisiti essenziali per l'accesso al finanziamento. Al terzo posto (15%) figura invece la documentazione incom-

pleta o non corretta, come la mancata presentazione della rendicontazione o documenti contabili non ammissibili.

Tra i finanziamenti europei a fare più gola è il Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale), maggiore bersaglio di irregolarità e frodi. Dati alla mano, si scopre però che dal 2011 si registra una decisa diminuzione delle segnalazioni (389 per i fondi strutturali rispetto al migliaio dell'anno precedente). Secondo la Guardia di Finanza il dato «potrebbe essere il risultato di un efficace potenziamento delle attività di prevenzione promosse a livello centrale e locale».

Strumenti di contrasto

La mappa regionale dal 2003 al settembre 2012 - che si concentra sulle sei tipologie più ricorrenti ai danni dei fondi strutturali europei - vede in testa la Campania con 622 casi comunicati, seguita da Calabria (611) e Puglia (539). Seguono, ma a distanza, Lombardia e Sicilia. Le regioni più virtuose sono invece la Valle d'Aosta, il Trentino-Alto Adige, il Molise e l'Emilia-Romagna. Ciascuna regione ha però messo in campo strumenti di contrasto: si va da sistemi informatici di controllo per avere una completa tracciabilità dell'iter, a una costante revisione dei metodi di campionamento, una maggiore informazione sulla rendicontazione, sopralluoghi senza preavviso o la creazione di unità di raccolta dati per il monitoraggio e le azioni correttive.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La fotografia

IL TOTALE

4.421

Le segnalazioni

È il numero totale delle irregolarità/frodi italiane ai danni del bilancio Ue per i fondi strutturali e il Feoga segnalati all'Olaf dal 2003 al settembre 2012. Le irregolarità sono state 3.618 e le frodi 803.

I casi più frequenti di irregolarità/frode per i soli fondi strutturali dal 2003 al settembre 2012 sono stati 3.182

LE IRREGOLARITÀ/FRODI NELLE REGIONI AI DANNI DI FESR E FSE

Regione	N. di casi	Regione	N. di casi
1 Campania	622	12 Friuli V. G.	81
2 Calabria	611	13 Liguria	72
3 Puglia	539	14 Umbria	39
4 Lombardia	235	15 Piemonte	37
5 Sicilia	224	16 Marche	35
6 Sardegna	163	17 Emilia R.	18
7 Lazio	120	18 Molise	13
8 Abruzzo	106	20 Trentino A. A.	12
9 Veneto	86	21 Valle d'Aosta	5
10 Toscana	82	Totale	3.182
Basilicata	82		

1,07 mld

L'ammontare

È la somma di fondi Ue (Fesr, Fse e Feoga) coinvolta in irregolarità/frodi dal 2003 al settembre 2012. Per la programmazione 2000-2006 frodi e irregolarità valgono 950,8 milioni, mentre per il periodo 2007-2013 (non ancora concluso) le segnalazioni all'Olaf mostrano 121,04 milioni sottratti al bilancio europeo

LA TIPOLOGIA

Valori %



Fonte: «Il contrasto alle frodi finanziarie all'Unione europea» a cura del Nucleo della Gdf per la repressione delle frodi contro la Ue

Per effetto del decreto crescita 2.0 il nuovo strumento agevolativo diventa più appetibile

Start up innovative, estesa la platea dei beneficiari

I nuovi requisiti

- ✓ I soci persone fisiche devono detenere solo per i 24 mesi successivi alla costituzione, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci.
- ✓ La start up non deve avere più come oggetto sociale esclusivo «lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico», è sufficiente che questo sia anche solo prevalente
- ✓ Le imprese possono essere anche solo depositarie di una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa
- ✓ Accesso preferenziale per il credito di imposta relativo all'assunzione di personale altamente qualificato
- ✓ I minori vincoli da rispettare già stabiliti per i contratti a tempo determinato vengono estesi anche ai contratti di lavoro in somministrazione
- ✓ Le spese di ricerca e sviluppo delle start-up devono essere almeno pari al 20% (prima era il 30%). È stato inoltre chiarito che sono ricomprese tra le spese di ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, la sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati in attività di R&S, inclusi soci e amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso.

Pagina a cura
DI ROBERTO LENZI

Con la conversione in legge del dl 179/2012, il cosiddetto decreto crescita 2.0, il nuovo strumento agevolativo delle start up innovative allarga il suo raggio di azione e diviene più appetibile. Semaforo verde anche alle imprese che non hanno la titolarità dell'invenzione, anche se ne sono solo depositarie, e alle imprese che non svolgono in via esclusiva lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Rispetto al decreto legge, in sede di conversione la legge 17 dicembre, n. 221 prevede dei requisiti di accesso meno restringenti e permette un accesso facilitato al credito di imposta per l'assunzione di

personale qualificato.

Chi può definirsi «start up innovativa». Una società di capitale, che può essere costituita anche in forma cooperativa, che possiede contemporaneamente una serie di requisiti. Il primo di questi, è che i soci persone fisiche devono detenere al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci. Precedentemente questo requisito non era limitato solo ai primi 24 mesi. Può essere definita start up innovativa anche una impresa già costituita se svolge attività d'impresa da non più di quarantotto mesi e ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia. Per restarlo, a partire dal secondo anno di attività, il totale del valore

della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non deve essere superiore a 5 milioni di euro.

La nuova impresa deve avere come oggetto sociale prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Nella versione prevista dal decreto legge, la società doveva avere in via esclusiva questo oggetto sociale.

Inoltre, per potersi definire una start up innovativa, l'azienda deve possedere almeno uno dei seguenti tre requisiti: le spese in ricerca e sviluppo deve essere uguale o superiori al 20% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start up innovativa. Prima questa percentuale era pari al 30%.

In alternativa almeno un 1/3 della forza lavoro impiegata dall'azienda deve essere in possesso di titolo di dottorato di ricerca o svolgere un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero. Altra possibilità può essere data dal fatto che l'azienda sia titolare, depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa. Anche in questo ultimo caso la normativa nella sua stesura definitiva ha allargato il campo inserendo la possibilità, di rientrare nella definizione di start up innovativa, anche alle imprese che fossero anche solo depositarie dell'invenzione industriale.

Benefici fiscali spettanti. Chi investe nelle start up innovative, sia persona fisica che società può usufruire di benefici fiscali, per gli anni 2013, 2014 e 2015. Le persone fisiche socie possono usufruire di una detrazione dall'Irpef di un importo in euro pari al 19% del capitale sociale investito nella start up. L'investimento massimo detraibile per ciascun periodo di imposta è pari a 500 mila euro e deve essere mantenuto per due anni. L'eventuale ammontare in eccedenza può essere riportato anche nei periodi di imposta successivi, entro massimo il terzo anno successivo.

Le imprese socie, invece, possono beneficiare di una deduzione dal reddito imponibile del 20% della somma investita. L'investimento massimo deducibile per ciascun periodo d'imposta è pari a 1,8 milioni di euro e deve essere mantenuto per almeno due anni.

Altre agevolazioni dirette alle start up innovative consistono nella possibilità di raccogliere capitale di rischio tramite portali online (crowd-

funding) e la possibilità di accedere gratuitamente e in maniera semplificata al Fondo centrale di garanzia. Quest'ultima facilitazione sarà resa operativa tramite decreto di natura non regolamentare del ministro dello sviluppo economico, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze.

Credito di imposta al 35% per l'assunzione di personale altamente qualificato.

Più facile per le start up innovative accedere al credito di imposta per l'assunzione di personale altamente qualificato. Le start up innovative, rispetto alle altre imprese avranno il vantaggio di poter utilizzare il credito di imposta anche per personale assunto con contratto di apprendistato, non saranno assoggettate alle regole sui controlli da parte di un revisore contabile, godranno di modalità di presentazione della domanda semplificate, inoltre saranno destinatarie in via prioritaria dei fondi stanziati per questa misura, fermo restando la quota riservata alle imprese colpite dal sisma del maggio 2012.

—© Riproduzione riservata—■

Non mancano aiuti regionali per gli investimenti

Le start up innovative dovrebbero poter beneficiare anche di incentivi specifici previsti per le normali start up, promessi in genere dalle regioni, province e Cciaa. Il cumulo dovrebbe essere possibile in quanto gli aiuti in questo caso sono sugli investimenti e non sul capitale. Una presa di posizione ufficiale sarebbe quantomeno opportuna a conferma di questo. A titolo esemplificativo riportiamo di seguito le agevolazioni previste in tre regioni italiane, rappresentative del nord, centro e sud Italia.

- Regione Toscana. L'agevolazione sostiene la costituzione e l'espansione di imprese di giovani, di imprese femminili e la costituzione di imprese da parte di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali, attraverso

la concessione di un contributo per la riduzione del tasso di interesse applicato dal soggetto finanziatore sui finanziamenti e sulle operazioni di leasing. Ulteriore agevolazione finanziaria consiste in una garanzia a prima richiesta rilasciata dal soggetto attuatore ai soggetti finanziatori, a copertura dell'80% del finanziamento. L'importo massimo garantito è fissato in misura pari a 250 mila euro, quindi il finanziamento è concesso per un importo massimo di 312.500,00 euro. Il bando è aperto fino a esaurimento fondi. Le domande devono essere indirizzate a Fidotoscana Spa.

- Regione Piemonte. Sostenere la nascita e lo sviluppo di nuove imprese e di attività di lavoro autonomo è l'obiettivo della Misura 1.5 «Più

impresa» Piano straordinario per l'occupazione della regione Piemonte. L'agevolazione consiste in un finanziamento agevolato fino al 100% dell'investimento e in un contributo a fondo perduto fino al 40% dell'investimento a favore dei disoccupati/inoccupati che vogliono avviare una nuova attività. La domanda di agevolazione deve essere inviata telematicamente tramite il sito www.finpiemonte.info, confermata da originale cartaceo che deve essere inoltrato alla provincia territorialmente competente entro i successivi cinque giorni lavorativi. Il bando è aperto a sportello.

- Regione Puglia. Si chiama «Sostegno allo start up di microimprese di nuova costituzione realizzate da soggetti svantaggiati», il bando della regione Puglia che interviene con contributi a fondo perduto a favore della creazione di nuove imprese promosse da soggetti svantaggiati in particolare modo giovani e disoccupati, costituite da meno di 6 mesi alla data di presentazione della domanda e inattive. L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto del 50% per le spese di investimento, fino a un massimo di 150 mila euro e un contributo a fondo perduto per le spese di gestione dei primi tre anni variabile dal 25 al 35% che può arrivare fino a un massimo di 250 mila euro. Il bando e la relativa documentazione sono disponibili sul sito www.sistema.puglia.it nella sezione bandi in corso. La presentazione delle domande avviene secondo la modalità a sportello, fino a esaurimento fondi.

Le nuove istruzioni per le comunicazioni ambientali. Fuori solo le emissioni industriali

Un Mud per tutti. O quasi

Nella dichiarazione rientrano dagli imballaggi ai Rae

Pagina a cura
DI **VINCENZO DRAGANI**

Sospeso (per ora) il Sistri, tornano tutte sotto il «Mud», con parallelo allargamento dei soggetti obbligati, le principali dichiarazioni ambientali da effettuare entro il prossimo 30 aprile 2013. Comunicazione «E-ptr» sulle emissioni industriali a parte (che continua a funzionare secondo il dpr 157/2011) tutte le altre dichiarazioni annuali (ossia quelle aventi a oggetto rifiuti speciali e urbani, veicoli fuori uso, imballaggi, apparecchiature elettriche ed elettroniche e relativi rifiuti) dovranno, infatti, essere effettuate utilizzando un'unica modalità: quella prevista dal dpcm 20 dicembre 2012, il provvedimento recante il nuovo «Modello unico di dichiarazione Ambientale per l'anno 2013».

Le novità in sintesi. Prendendo atto della sospensione dell'operatività del Sistri (sancita dal dl 83/2012) il nuovo dpcm (So n. 213 alla *Gu* 29 dicembre 2012 n. 302) fa confluire in un unico percorso il «doppio binario» previsto lo scorso anno per la rituale dichiarazione ambientale: comu-

nicaione rifiuti speciali da un lato (che doveva essere effettuata ricorrendo alla modulistica prevista dal dm 52/2011, cd. «Mudino») e dichiarazione relativa a tutte le altre categorie di beni e residui dall'altro (da farsi secondo le regole sancite dal dpcm 23/12/2011, ora abrogato dal nuovo omonimo provvedimento). Insieme alla fusione delle citate dichiarazioni ambientali (dichiarazioni previste a monte, lo ricordiamo, dalla legge 70/1994 e poi declinate nel dlgs 152/2006 sui rifiuti, nel dlgs 209/2003 sui veicoli fuori uso e nel dlgs 151/2005 su Aee e Rae), il dpcm 20 dicembre 2012 introduce anche tre novità di rilievo: il ripristino dell'obbligo di comunicazione per i soggetti che effettuano a titolo professionale il trasporto di rifiuti (esclusi nel 2012 dal citato dm 52/2011); una specifica comunicazione per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (cd. «Rae»); la rivisitazione di alcune schede del modello unico che i soggetti storicamente tenuti alla compilazione del «vecchio Mud rifiuti» (quello «pre» riforma Sistri, contenuto nell'archiviato dpcm 27 aprile 2010) erano abituati a

compilare.

La comunicazione rifiuti speciali. La prima delle (sei) comunicazioni nelle quali è articolato il nuovo modello «Mud» previsto dal dpcm 20 dicembre 2012 è quella relativa ai rifiuti speciali. A tale dichiarazione sono tenuti i seguenti soggetti (come individuati a monte dal Dlgs 152/2006, cd. «Codice ambientale»): produttori iniziali di rifiuti pericolosi (a eccezione dei soggetti del cd. «comparto del benessere» individuati dal Dl 201/2011 e delle imprese agricole ex articolo 2135 del Codice civile con volume annuo di affari non superiore a 8 mila euro); produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'articolo 184/3, lettere c), d), g) del Dlgs 152/2006 (ossia rifiuti da lavorazioni industriali, artigianali, da attività di smaltimento/recupero rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi) con più di 10 dipendenti; imprese ed Enti che effettuano operazioni di recupero/smaltimento rifiuti; soggetti che svolgono professionalmente raccolta e trasporto di rifiuti; commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione.

Chi deve fare cosa entro il 30 aprile 2013

Tipo di comunicazione	Soggetti obbligati alla comunicazione	Modalità di comunicazione
Comunicazione Mud (nuovo dpcm 20 dicembre 2012)		
Comunicazione rifiuti speciali	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Produttori iniziali di rifiuti pericolosi (a eccezione dei soggetti che agiscono nelle condizioni dettate dal dl 201/2011 e imprese agricole con fatturato annuo < 8 mila euro) ✓ Produttori iniziali rifiuti speciali non pericolosi ex articolo 184/3, lettere c), d), g) del dlgs 152/2006 con più di 10 dipendenti ✓ Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero/smaltimento rifiuti ✓ Professionisti di raccolta e trasporto rifiuti ✓ Commercianti e intermediari rifiuti senza detenzione 	<p>Ordinaria: spedizione per via telematica alla Ccia</p> <p>Semplificata: spedizione postale moduli cartacea (opzione riservata ai «piccoli» produttori di rifiuti ex dpcm 20 dicembre 2012)</p>
Comunicazione veicoli fuori uso	Soggetti che effettuano raccolta, trasporto, trattamento di veicoli fuori uso e relativi componenti previsti dal dlgs 209/2003	Spedizione per via telematica
Comunicazione imballaggi	Conai e organismi ex articolo 221/3, dlgs 152/2006 di gestione rifiuti di imballaggio	Spedizione per via telematica
Comunicazione Raee	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Responsabili impianti di trattamento e recupero rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche ✓ Esportatori di Raee 	Spedizione per via telematica
Comunicazione rifiuti urbani, assimilati, raccolti in convenzione	Soggetti istituzionali responsabili servizio di gestione integrata rifiuti	Spedizione per via telematica
Comunicazione Aee	Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, importatori ex dlgs 151/2005	Spedizione per via telematica
Comunicazione «emissioni» (dpr 157/2011)		
Dichiarazione «E-prtr» ex regolamento (Ce) n. 166/2006	Complessi industriali individuati dal regolamento (Ce) n. 166/2006	Comunicazione ai soggetti individuati dall'articolo 3, dpr 157/2011 secondo le modalità ivi indicate

Dai campi relativi ai codici Istat all'invio telematico: cosa cambia

Le principali e rilevanti novità rispetto alle schede previste dal «vecchio Mud rifiuti» (quello «pre» riforma Sistri, come più sopra accennato) sono così sintetizzabili: rivisitazione dei campi relativi ai codici «Istat» (per adeguamento alla nuova codifica delle attività produttive); inserimento di una nuova funzionalità «annulla e sostituisce» (per la modifica delle dichiarazioni presentate, in caso di errori da rettificare); semplificazione sui dati relativi ai rifiuti, per i quali non viene più richiesto lo stato fisico (implicito nel codice «Cer» indicato); richiesta dei dati sui rifiuti in giacenza presso il produttore (per permettere un confronto tra le diverse annualità); possibilità di indicare la ricezione dei rifiuti da parte dei soggetti privati.

• **Le modalità di comunicazione.** La presentazione della comunicazione ambientale «Mud» 2013 dovrà essere effettuata per via telematica tramite il sito www.mudtelematico.it e indirizzata alla Camera di commercio competente per territorio (quella della Provincia in cui ha sede l'unità locale cui la dichiarazione si riferisce, che diventa quella relativa della sede legale per trasportatori e intermediari senza detenzione). Eccezioni all'obbligo di invio telematico sono previste unicamente per la comunicazione rifiuti urbani da parte dei Comuni e per quella effettuata dai «piccoli» produttori di rifiuti. Questi ultimi, in particolare, coincidenti (in base al nuovo dpcm 20 dicembre 2012) con i soggetti che producono nella propria unità locale non più di sette rifiuti speciali e, per ogni rifiuto, utilizzano

non più di tre trasportatori e tre destinatari finali, potranno optare per la spedizione cartacea alle Camere di commercio competenti.

• **La dichiarazione «E-ptr».** Fuori dal «coro Mud» resta, come accennato, la dichiarazione a carico dei complessi industriali individuati dal regolamento (Ce) n. 166/2006, i cui gestori dovranno entro la stessa data del 30 aprile 2013 comunicare alla pubblica amministrazione, e secondo modalità e istruzioni dettate dal dpr 157/2011, i dati relativi alle emissioni in aria, acque e suolo nonché i trasferimenti fuori sito di rilevanti quantità di rifiuti e sostanze inquinanti effettuati nel corso del 2012.

• **La comunicazione veicoli fuori uso.** La seconda sezione del nuovo Mud è invece dedicata a coloro che effettuano attività di raccolta, trasporto e trattamento di veicoli fuori uso e relativi componenti rientranti nel campo di applicazione del Dlgs 209/2003. Tali soggetti dovranno qui comunicare i dati relativi a veicoli e componenti previsti decreto legislativo in parola e gestiti nel 2012, dichiarando invece nella sezione «comunicazione rifiuti speciali» tutti gli altri.

• **La comunicazione imballaggi.** Tale sezione ha per oggetto i dati quantitativi e qualitativi degli imballaggi immessi sul mercato e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati nel corso del 2012. L'obbligo è posto dal Dlgs 152/2006 a carico del Conai (il Consorzio nazionale imballaggi) e degli altri organismi di gestione imballaggi e relativi rifiuti previsti dall'articolo 221 dello stesso «Codice ambientale».